

Comune di Campoformido
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

arch. Giovanni Mauro



NORME DI ATTUAZIONE

ELABORATI MODIFICATI ED AGGIORNATI ALLE VARIANTI N.62, 58, 67,68, 69, 72 e 75

INDICE

Art. 1.	Norme generali	4
Art. 2.	Piano particolareggiato	6
Art. 3.	Suddivisione in zone	8
Art. 4.	Zona A - Di nucleo tipico storico	9
Art. 5.	Zona B1 - Di completamento, intensiva	15
Art. 6.	Zona B2 - Di completamento, semintensiva	17
Art. 7.	Zona B3 - Di completamento, estensiva	19
Art. 8.	Zona B4 - Di completamento, di verde privato	21
Art. 9.	Zona BA - Di completamento, interclusa a zona A	22
Art. 10.	Zona BC - Di completamento, convenzionata	24
Art. 11.	Zona BP - Di completamento, in Prp	26
Art. 12.	Zona C - Di espansione	31
Art. 13.	Zona D2 - Industriale, prevista	33
Art. 14.	Zona D3 - Industriale, esistente	36
Art. 15.	Zona E4 C - Di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr	39
Art. 16.	Zona E4 P- Di interesse agricolo-paesaggistico, dei prati	42
Art. 17.	Zona E5 E - Di interesse agricolo, edificabile	43
Art. 18.	Zona E5 R - Di interesse agricolo, di rispetto	47
Art.18.bis	Zona E5 S - Di preminente interesse agricolo, destinata a "Centro recupero fauna e avifauna selvatica"	49
Art. 19.	Zona E6 - Di interesse agricolo	51
Art. 20.	Zona H2 - Commerciale, prevista	54
Art. 21.	Zona H3 - Commerciale, esistente	58
Art. 21.bis	Nuove attività commerciali e flussi di traffico generati.....	61
Art. 22.	Zona I2 - Direzionale, prevista	63
Art. 23.	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive	66
Art. 24.	Viabilità, ferrovia e acqua	70
Art. 24.bis	Impianti fotovoltaici a terra.....	72
Art. 25.	Attività produttive	78
Art. 26.	Vincoli e criteri paesaggistici	80
Art. 26.bis	Vincolo culturale	82
Art. 27.	Vincoli militari	83
Art. 28.	Deroghe	84
Art. 29.	Definizioni	86
Art. 30.	Norme transitorie	91
Tabelle	92

SIGLE

Arpa	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Ass	Azienda per i servizi sanitari
Baappsad	beni archeolo, archit, paesag, patrim storico artistico demoeotnoantropol
Dlgs	decreto legislativo
Id	intervento diretto
Lr	legge regionale
Ls	legge statale
max	massimo
min	minimo
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp	piano regolatore particolareggiato
Rd	regio decreto
Sc	strada comunale
Sic	sito di importanza comunitaria
Sp	strada provinciale
Ss	strada statale
Su	superficie utile
Sv	superficie di vendita
Uba	Unità di bestiame adulto

RIFERIMENTI

L'espressione «area di recupero» è riferita a contenuto specifico di zonizzazione.

L'espressione «elenco di industrie insalubri» è riferita all'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

L'espressione «zona residenziale» è riferita a zone A, B, e C.

L'espressione «o pari a esistente», presente in alcuni indici di zona, esprime una possibilità alternativa all'indice numerico. La maggiorazione dell'indice di fabbricabilità o del rapporto di copertura eventualmente prevista per unità funzionali vale rispetto all'indice e alle unità funzionali esistenti. La maggiorazione riferita ad una unità funzionale eventualmente divisa in più proprietà è ripartita per millesimi, salvo accordo diverso tra proprietari.

Le norme di attuazione specifiche per opere esistenti sono riferite alle opere esistenti sia al momento della domanda di intervento che al momento di adozione del Prg - variante n. 9, salvo norma specifica diversa.

La viabilità oggetto di Prg comprende le strade come definite dal codice della strada, art. 2, comma 1.

I nomi di insediamenti produttivi sono riferiti alle attività esistenti al momento di adozione del Prg - variante n. 9.

Per naturalizzazione territoriale si intende introduzione o reintroduzione nel territorio di elementi di naturalità.

Per programma unitario si intende un documento in cui sia indicata una volontà costruttiva comune.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - b) ha valore a tempo indeterminato;
 - c) è attuato mediante gli strumenti indicati in norme di zona.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) strategia di piano;
 - b) zonizzazione;
 - c) norme di attuazione;
 - d) obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.
3. Per uso di opere per attività soggette ad autorizzazione di settore restano salve ed impregiudicate le previsioni di settore.
4. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate:
 - a) nuova costruzione di edifici;
 - b) integrazione di edifici se non mediante recupero di altri esistenti;
 - c) altre opere specificatamente indicate;
 salvo deroga e/o autorizzazione del gestore del vincolo o dell'opera che ne è causa, o del responsabile del controllo, compatibilmente con la legge.
5. Per parcheggio previsto da indici di zona:
 - a) la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;
 - b) il numero di posti auto non intero è arrotondato all'unità superiore;
 - c) la distanza è misurata tra gli accessi delle aree di pertinenza funzionale delle opere;
 - d) è vietato ridurre il parcheggio di un'altra opera a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;
 - e) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.
 - f) ove la previsione quantitativa di indici di Prg sia superiore alla previsione quantitativa di Legge, la parte esorbitante dalla previsione quantitativa di Legge può non essere ricavata ove vi siano gravi difficoltà tecniche dimostrate.
6. La realizzazione di insediamenti nuovi in adiacenza a ferrovia è subordinata a recintazione del terreno presso ferrovia.
7. In opera avente destinazione d'uso non prevista in norme di zona è vietato aumento del numero di unità immobiliari e della superficie sia utile che di pavimento, se non per destinazione d'uso prevista da norme di zona, salvo norma specifica diversa.
8. Valgono le prescrizioni geologiche seguenti:
 - a) le aree esondabili di cui al parere del servizio geologico regionale sono inedificabili, eccettuata la zona interessata da possibili fenomeni di allagamento dovuti al rigurgito delle acque per l'incompleta sistemazione del torrente Cormôr, indicata nell'allegato n. 3 al parere, nella quale l'edificabilità è subordinata al completamento delle opere idrauliche a valle di Basaldella;
 - b) in generale nelle opere poste in corrispondenza dell'orlo dei terrazzi e in quelle esondabili di cui al parere del servizio geologico regionale, eccettuate quelle di cui alla lettera a), è da valutarsi con particolare attenzione l'effettiva condizione di sicurezza sotto il profilo geosismico ed idrogeologico anche in considerazione del tipo di intervento da eseguire. Il rilascio di autorizzazione o di concessione è condizionato

ai risultati di un'indagine geotecnica puntuale ed adeguata all'importanza delle opere da eseguire, redatta da un geologo.

Per compatibilità tra le previsioni del Prg e le condizioni geologiche del territorio vale il parere della Direzione regionale dell'ambiente, Servizio geologico, n. 77/02 datato 16 10 2002 ed il parere della Direzione centrale e lavori pubblici della Regione, Servizio geologico, n. 37/08 datato 04. 06. 2008.

Per compatibilità tra le previsioni del Prg v.68 e le condizioni geologiche del territorio vale il parere della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna della Regione, Servizio geologico, n. 27/11 datato 21.04.2011:

- per le aree di variante contraddistinte dal numero 2,7,8 in caso di edificazione, l'utilizzo è legato al riconoscimento geognostico delle condizioni stratigrafiche e alla valutazione geotecnica del terreno di fondazione in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture

- per le aree di variante contraddistinte dal numero 3 e 9 in caso di edificazione, vanno anche verificate la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la portanza e l'entità dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una corretta scelta delle relative soluzioni progettuali.

Per compatibilità tra le previsioni del Prg v.72 e le condizioni geologiche del territorio vale il parere della Direzione Centrale Ambiente, Energia della Regione, Servizio geologico, n.0000211/P datato 08.01.2015:

- per le aree contraddistinte dal numero n 8, 9, 10,12a e 12b, 13, 14, 15, 16 e 17 l'utilizzo, in caso di edificazione, è legato al riconoscimento geognostico delle condizioni stratigrafiche e alla valutazione geotecnica del terreno di fondazione in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture.

- per le aree n 1, 2, 3, 4, 11 l'utilizzo, in caso di edificazione, è legato al riconoscimento geognostico delle condizioni stratigrafiche e alla valutazione geotecnica del terreno di fondazione in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture, vanno anche verificate la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la portanza e l'entità dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una corretta scelta delle relative soluzioni progettuali.

9. *Gli allevamenti di animali da cortile per autoconsumo familiare:*

a) *costituiscono servizi ed accessori della residenza;*

b) *sono realizzati rispettandosi cautele per l'igiene e la sanità.*

10. *L'altezza delle recinzioni è misurata dalla quota del terreno interno più prossima alla quota effettiva di campagna o marciapiede o strada degli ambiti circostanti.*

I percorsi e parcheggi in trincea non incidono sulla valutazione del terreno di riferimento.

ART. 2. PIANO PARTICOLAREGGIATO.

1. Il Prp é formato per ambiti unitari indicati in norme di zona. Restano salve le previsioni di cui al comma 2, e la possibilità di formare un Prp di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto dall'unanimità dei proprietari, e un Prp unico per aree di Prp indicati distinti.

I Prp previdenti formati di iniziativa privata per proprietà singole o associate possono comunque essere variati secondo lo stato delle proprietà singole o associate.

2. *In area di Prp previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:*

a) *il Prp previgente:*

1) *se valido: può essere modificato mediante variante;*

2) *se decaduto di validità:*

2.1) *non può essere modificato mediante variante;*

2.2) *può essere sostituito con Prp nuovo, nelle zone in cui il Prp è obbligatorio o se il Prp nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;*

3) *se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;*

4) *può essere revocato motivatamente. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica del perimetro di Prp nel Prg. Dopo la revoca:*

4.1) *il Prg è comunque attuato:*

4.1.1) *mediante Prp nuovo in zone A, C, D2, H2 e S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting;*

4.1.2) *mediante intervento diretto in zone diverse da quelle di cui al punto 4.1.1);*

4.2) *in zone A, C, D2, H2 e S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting:*

4.2.1) *se la revoca è totale: il Prp nuovo è formato per l'area di Prp previgente, limitatamente alle zone in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro di Prp nel Prg;*

4.2.2) *se la revoca è parziale: il Prp nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle zone in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro di Prp nel Prg;*

b) *ove non contrastanti né con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg né con riserve regionali eventuali: Prp nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal Prp previgente di iniziativa privata diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili complessivamente previste dal Prp previgente;*

c) *Prp nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a Prp previgente di iniziativa privata;*

d) *il perimetro di Prp previsto ove presente vale per Prp nuovo e variante generale;*

e) *eventuali previsioni di Prg diverse da Prp previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti servizi ed attrezzature collettive, viabilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità, impianti per la telefonia mobile e ponti radio.*

f) *se non previsto diversamente nel Prp previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg al momento della formazione del titolo per realizzazione di opere.*

In caso di contrasto tra perimetro di Prp previgente riportato dal Prg e perimetro di Prp approvato vale per tutti i fini il perimetro di Prp approvato.

3. Le zone S eventualmente previste dal Prg entro perimetro di Prp di zona fabbricabile sono computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile.

4. La convenzione per Prp può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.

5. In assenza di Prp dove questo è previsto possono realizzarsi solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo norma specifica diversa, integrativa.

6. Il Prp può rettificare e integrare le previsioni grafiche del Prg per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, ferrovia e acqua.

7. Il Prp può modificare motivatamente il Prg, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. Per i limiti di flessibilità costituiscono perimetro di Prp anche i limiti di ambito unitario indicati normativamente.

L'inserimento eventuale di perimetro di Prp previgente anche sostitutivo senza modifiche di perimetro di Prp previsto non costituisce modifica del Prg.

8. Il Prp approvato costituisce Prp previgente, indipendentemente da perimetro di zonizzazione.

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone omogenee seguenti:

Zona	Sottozona	Tipo
A	A2	Di nucleo tipico storico
	A3	di conservazione tipologica
	A7	di ristrutturazione libera inedificabile
B	B1	Di completamento intensiva
	B2	semintensiva
	B3	estensiva
	B4	di verde privato
	BA	interclusa a zona A
	BC	convenzionata
	BP	in Prp
C		Di espansione
D	D2	Industriale prevista
	D3	esistente
E	E4 C	Agricola di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr
	E4 P	di interesse agricolo-paesaggistico, dei prati
	E5 E	di preminente interesse agricolo, edificabile
	E5 R	di preminente interesse agricolo, di rispetto
	E5 S	di preminente interesse agricolo, destinata a "Centro recupero fauna e avifauna selvatica"
E6	di interesse agricolo	
H	H2	Commerciale prevista
	H3	esistente
I	I2	Direzionale prevista
S	S1	Per servizi ed attrezzature collettive per viabilità e trasporti
	S2	per culto, vita associativa e cultura
	S3	per istruzione
	S4	per assistenza e sanità
	S5	per verde, sport e spettacoli all'aperto
	S6	per varie

ART. 4. ZONA A - DI NUCLEO TIPICO STORICO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) artigianale di servizio;
 - c) commerciale al minuto;
 - d) direzionale;
 - e) opera di interesse collettivo;
 - f) residenziale.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto ad autorizzazione.
3. Per il mulino ed annesso deposito siti a Basaldella sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: direzionale, attività culturale e associativa, ricettiva, museale demo-etno-antropologica, artigianale di servizio.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) in opere di restauro e conservazione tipologica: pari a esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
 - 3) in opere di trasformazione planivolumetrica e in integrazione presso edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale: pari a esistente del più alto degli edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale circostanti;
 - b) distanza da edifici di carattere storico-artistico circostanti: pari a esistente;
 - c) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 3, o pari a esistente + 100 m^3 per ogni unità funzionale;
 - d) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione per volume superiore a m^3 500, ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto o per aumento del numero di unità immobiliari di uso diverso da servizi ed accessori comunque realizzato, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di:
 - 1.1) 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo:
 - 2.4.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.4.2) per recupero: 40%;
 - e) (soppressa);

f) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente se superiore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti a:

- a) perimetro di Prp, salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) dove non presente perimetro di Prp: area distinta con linea e sigla di zona. La linea costituisce anche perimetro di Prp ai fini dell'applicazione dei limiti di flessibilità. Il Prp previgente non corrispondente ad ambito unitario distinto con linea e sigla di zona può essere modificato per adeguamento all'ambito unitario distinto con linea e sigla di zona;

2. Il Prp garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti. In particolare il Prp:

- a) assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
- b) indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica;
- c) assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi coerenti.

3. Il Prp classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti:

- a) zona A1, di restauro: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;
- b) zona A2, di conservazione tipologica: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali;
- c) zona A3, di ristrutturazione: edifici o complessi tipici storici o recenti, privi singolarmente considerati di interesse specifico. La demolizione è ammessa in caso di precarietà statica o difformità da caratteristiche tipiche storiche. In ogni caso è da garantirsi la reintegrazione del tessuto insediativo tipico storico più significativo;
- d) zona A4, di demolizione con ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;
- e) zona A5, di demolizione senza ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;
- f) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante;
- g) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie a protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante.

4. Il Prp rispetta la classificazione in zone A2, A3 e A7 propria del Prg, salvo riclassificazione di opere minori esistenti o modifica di perimetri per adeguamento a stato dei luoghi.

5. Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi:

- a) in zone A1 e A2 per dotazione di servizi ed accessori richiesti dalle esigenze dell'uso, e comunque per non più del 10% di volume e superficie coperta esistenti;
- b) in zone A3, A4 e A6 per saldatura o completamento del tessuto urbanistico esistente.

6. In tutte le zone sono comunque ammesse:
- a) opere interrato;
 - b) opere di servizio e arredo non costituenti edificio.
7. Le opere rispettano comunque i criteri costruttivi seguenti:
- a) edifici su spazi pubblici:
 - 1) allineati su strada, piazza o corte esterna esistente;
 - 2) di corpo di fabbrica profondo non più di m 12;
 - 3) a contatto laterale doppio, realizzato anche mediante muro, dotato eventualmente di accesso;
 - 4) alti non più dell'edificio circostante più alto;
 - b) facciate:
 - 1) mantenute, ripristinate o realizzate coerenti con la tipologia storica locale;
 - 2) di edifici di elevata valenza storica e ambientale: conservate o ripristinate. Eventuali modifiche sono ammesse solo se motivate da necessità funzionali cogenti, specie per passaggi o accessi;
 - 3) di edifici agricoli recuperati per usi diversi: modificabili mantenendosi tracce della struttura esistente;
 - 4) rifinite:
 - 4.1) in edifici di elevata valenza storica e ambientale: come esistenti;
 - 4.2) in edifici diversi:
 - 4.2.1) a intonaco liscio e tinteggiato;
 - 4.2.2) in parti limitate:
 - 4.2.2.1) con mattone a vista, fatto a mano;
 - 4.2.2.2) con pietra naturale a vista;
 - 4.2.2.3) con cemento bocciardato.

Sono vietati ceramica, gres e intonaci a base di resina sintetica. Nelle opere di recupero l'intonaco rispetta eventuali irregolarità del muro;

 - c) colori di facciata: armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista. Il progetto di opere è corredato da campione del colore;
 - d) facciate di pietra: conservate e recuperate, con tecniche non alteranti;
 - e) aperture:
 - 1) seguenti uno schema di allineamento verticale e orizzontale;
 - 2) della stessa larghezza o restringenti ai livelli superiori;
 - 3) di forma rettangolare, quadrata, ad architrave o ad arco;
 - f) finestre:
 - 1) di larghezza da m 0,8 a m 0,95, e altezza da m 1,1 a m 1,45;
 - 2) di rapporto tra altezza e larghezza:
 - 2.1) nel basamento e piani intermedi da m 1 a m 1,6;
 - 2.2) nel coronamento: da m 0,7 a m 1;
 - g) porte: di larghezza da m 0,8 a m 1,4, ed altezza da m 2 a m 2,5;
 - h) portali ed androni:
 - 1) esistenti:
 - 1.1) di pietra o mattoni: conservati e recuperati, eventualmente tamponabili mantenendosene un risalto;
 - 1.2) le travi di legno a vista costituenti intradosso di androne esistenti: conservate e ripristinate;
 - 2) di nuova realizzazione:
 - 2.1) di larghezza da m 2,6 a m 4;

- 2.2)** di altezza da m 2,6 a m 3,5;
- 2.3)** di rapporto tra altezza e larghezza: compreso tra 0,7 e 1;
- 2.4)** di larghezza dell'androne: maggiore della larghezza del portale;
- 2.5)** di spessore di conci in pietra, minimo: come il muro;
- 2.6)** con ante di portoni: di legno, con eventuale porta per ingresso pedonale;
- 2.7)** uniformi a tipologie storiche locali, con intradosso di travi e tavolato di legno, e pavimentazione di pietra, acciottolato o legno;
 - i)** vetrine: di forma e dimensione come portali di cui alla lettera i). Eventuali vetrine esistenti difformi sono adeguate, anche mediante l'inserimento di montanti di pietra o muratura;
 - l)** cornici:
 - 1)** di pietra piacentina, giallo d'Istria, biancone trani, orsera, pietra artificiale bocciardata o fiammata o malta fine tirata a rasatura di grassello di calce sporgente leggermente;
 - 2)** di larghezza compresa tra cm 12 e cm 20, proporzionata alla dimensione dell'edificio;
 - 3)** ove esistenti: recuperate o ripristinate, possibilmente con riuso delle componenti esistenti;
 - m)** serramenti di finestre, scuri e porte:
 - 1)** ad anta, verniciati trasparenti o di colore verde o marrone se di legno, e di colore verde o marrone se di materiale altro. Sono vietati alluminio naturale o anodizzato. Il progetto di opere è corredato di campione del colore;
 - 2)** fissati direttamente sugli stipiti o sulle cornici;
 - 3)** al piano terreno, se sporgenti su spazio pubblico o comunque di transito: a libro;
 - 4)** omogenei e compatibili con la facciata;
 - n)** grandi aperture tipiche di opere agricole:
 - 1)** esistenti: tamponabili, mantenendosene un risalto;
 - 2)** di nuova realizzazione: uniformate alle tipologie storiche locali;
 - o)** frangisole:
 - 1)** conformi a tipi storici locali;
 - 2)** di laterizio disposto secondo un disegno regolare;
 - p)** grate: conformi a tipi storici locali;
 - q)** ballatoi:
 - 1)** esistenti, ove previsto: conservati o recuperati;
 - 2)** di nuova realizzazione:
 - 2.1)** di forma e materiale tipici storici locali (*pujûl*);
 - 2.2)** realizzati verso interno;
 - 2.3)** di legno, completi di impalcato di tavole e di parapetto a listelli verticali sostenuto da montanti collegati alla sporgenza del tetto;
 - r)** balconi su fronte strada:
 - 1)** esistenti: ove previsto conservati o ripristinati;
 - 2)** di nuova realizzazione: di profondità fino a cm 80, e dotati di parapetto di pietra o ferro forgiato di forma tipica storica locale;
 - s)** tettoie o pensiline su fronte strada: vietate;
 - t)** parapetti di terrazze: armonizzati con la forma e i materiali di facciata, possibilmente di legno verniciato trasparente o ferro;
 - u)** scale esterne: di muratura, con sottoscala tamponato, e gradini di pietra, almeno i primi, e raccordo ai poggiali con rampanti armonizzati con questi;
 - v)** coperture:

1) a capanna, a padiglione nei corpi più alti ed isolati o a falda unica in corpi addossati ad altri;

2) di pendenza compresa tra 40 e 45% o pari a esistente, e comunque armonizzata con quelle degli edifici contigui di cui è prevista conservazione o ripristino;

3) con sporti di legno, costituiti da travi, arcarecci, correntini e sottomanto di tavole laterizie a vista. La sporgenza è realizzata proporzionale all'altezza dell'edificio, ma non superiore a m 1,4, gronda esclusa. Il *coronamento* può anche essere costituito da cornicione a profilo sagomato, non rettilineo;

z) grondaie:

1) di rame o di lamiera zincata preverniciata;

2) di colore scuro;

3) di sezione semicircolare;

aa) pluviali:

1) di sezione circolare, dello stesso materiale impiegato per le grondaie;

2) a filo strada: inseriti entro la muratura, o di ghisa fino a un'altezza minima da terra di m 2,5;

bb) manto di copertura: di tegole curve a canale singolo di laterizio naturale, possibilmente provenienti da recupero;

cc) abbaini:

1) a quota di colmo non superiore a quella di colmo del tetto;

2) ammessi anche inversi, cioè incassati a V nella copertura;

3) serramento: di legno, delle stesse caratteristiche di quelli del resto nell'edificio;

4) eventuali parti metalliche esterne: dello stesso materiale e colore delle grondaie.

Sono ammessi lucernai complanari al tetto;

dd) torrette da camino:

1) di muratura a vista o intonacata. E' ammesso il mantenimento di mattone a vista ove esistente;

2) cappello: di forma semplice di laterizio, ferro nero, rame o pietra locale;

3) forma: ispirata a tipica storica locale;

4) torrette da camino prefabbricate: vietate.

ee) canne fumarie esterne:

1) di forma e materiale compatibili con quelli dell'edificio;

2) ispirata a tipiche storiche locali;

ff) pavimentazione di cortile:

1) di ghiaietto, ciottolato, porfido a cubetti, pietra naturale o artificiale o mattone, permeabile;

2) inserzioni di piastrelle antisdrucchiolo: tollerate;

gg) pavimentazione di carreggiata:

1) di asfalto, cubetti di porfido, ciottolame o pietra naturale;

2) preceduta da una verifica della possibilità di interrimento di reti tecnologiche;

hh) pavimentazione di marciapiede e spazio pubblico diverso da carreggiata:

1) di cubetti di porfido;

2) bordate di pietra naturale;

3) inserzioni o disegni: di pietra naturale;

4) permeabile;

ii) apparecchi tecnologici ed accessori esterni:

- 1) posizionati in opera tali da essere visibili il meno possibile;
- 2) portello per i contatori prospicienti spazio pubblico: armonizzato con la facciata;
- 3) accessori metallici come maniglie, maniglioni, cardini e simili: di ferro non zincato a vista, ottone o bronzo;
- 4) pannelli solari e fotovoltaici: sono ammessi sia verso spazi pubblici che privati purchè complanari ed aderenti alla pendenza della falda di copertura, non sporgenti. Verso spazi pubblici non sono ammessi elementi tecnologici ausiliari rilevanti (ex. serbatoi).
- II) illuminazione esterna degli edifici:
 - 1) costituita da corpi illuminanti e supporti semplici e lineari;
 - 2) verso gli spazi pubblici: posti ad altezza di almeno m 2,1 dal piano del marciapiede;
- mm) insegne di attività commerciali ed artigianali:
 - 1) armonizzate con l'architettura degli edifici;
 - 2) realizzate in facciata, a contatto o con minimo distacco. Sono ammesse a sbarraccio se di tipo storico, con asta di ferro lavorato o mensola e cartello-insegna di metallo dipinto;
 - 3) realizzate con lettere staccate, illuminate da esterno e disposte preferibilmente in senso orizzontale;
 - 4) non cangianti;
 - 5) di altezza sul marciapiede, minima di m 3;
- nn) recinzazioni:
 - 1) verso spazi pubblici:
 - 1.1) di muratura piena di pietrame o ciottolame a vista, muratura mista di mattoni a vista e ciottolato, muratura rivestita di ciottolame, pietrame o intonaco grezzo e colorato;
 - 1.2) coronamento coperto di coppi, massello di pietra o ciottolame;
 - 2) di tipologia e colore armonizzati con edificio interno o laterale o recitazione laterale;
 - 3) non alteranti l'organizzazione tradizionale degli spazi scoperti;
 - 4) di altezza verso spazio pubblico ove costituente fronte continuo con edifici:
 - 4.1) minima: m 1,80;
 - 4.2) massima: m 3.

8. Nei Prp di zone A3 può essere inserita la possibilità di realizzare 100 m³ per ogni unità funzionale mediante variante parziale, senza verifica o revisione generale, solo per chiusura di logge, nel rispetto delle restanti previsioni di Prp e purché non sia realizzato contrasto con obiettivi, destinazioni d'uso e disposizioni particolari del Prg. *La variante individua gli edifici o i casi in cui la chiusura delle logge è ammessa. La norma non è applicabile a piani particolareggiati decaduti di validità.*

9. In assenza di Prp sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, senza alterazione di volumi esistenti e di morfologia tipica storica.

ART. 5. ZONA B1 - DI COMPLETAMENTO, INTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) artigianale di servizio;
 - c) commerciale al minuto;
 - d) direzionale;
 - e) opera di interesse collettivo;
 - f) residenziale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 8,80, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore;
 - 3) (soppresso);
 - 4) è ammessa comunque la sopraelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani e di unità immobiliari di uso diverso da servizi ed accessori;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruenti di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*
 - 3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada: m 6, o pari a esistente se inferiore;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto o per aumento del numero di unità immobiliari comunque realizzato, salvo norma specifica diversa, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: $1 m^2/10 m^3$, ma non meno di:
 - 1.1) 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;

- 2.4)** di Su di opera di interesse collettivo:
 - 2.4.1)** per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.4.2)** per recupero: 40%;
- 2.5)** residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recitazione, salvo quando comprovati motivi di accessibilità non lo consentano;
 - g)** *(soppressa)*;
 - h)** *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente se superiore.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra 15% e 45%.
3. La recitazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
 - a)** verso strada: m 3;
 - b)** verso confine: m 3.

ART. 6. ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, SEMINTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) artigianale di servizio;
 - c) commerciale al minuto;
 - d) direzionale;
 - e) opera di interesse collettivo;
 - f) residenziale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 8,80, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore;
 - 3) (soppresso);
 - 4) è ammessa comunque la sopraelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani e di unità immobiliari di uso diverso da servizi ed accessori;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruente di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*
 - 3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada: m 6, o pari a esistente se inferiore;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,8, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto o per aumento del numero di unità immobiliari comunque realizzato, salvo norma specifica diversa, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di:
 - 1.1) 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;

- 2.4) di Su di opera di interesse collettivo:
 - 2.4.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.4.2) per recupero: 40%;
- 2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recinzione salvo quando comprovati motivi di accessibilità non lo consentano;
 - g) (soppressa);
 - h) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente se superiore.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra 15% e 45%.
3. La recinzione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
 - a) verso strada:
 - 1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2) complessiva: m 2;
 - b) verso confine: m 2.
4. Nella zona B2 libera da edifici di via Santa Caterina, lato ovest, possono realizzarsi da via Santa Caterina non più di due accessi carrai.
5. Il rilascio del permesso di costruire relativo al lotto, situato a Bressa sud, lungo la strada di accesso al depuratore (zona omogenea S - Varie - Dep), è subordinato al completamento da parte del richiedente della citata viabilità.

ART. 7. ZONA B3 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) artigianale di servizio;
 - c) commerciale al minuto;
 - d) direzionale;
 - e) opera di interesse collettivo;
 - f) residenziale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 6, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore;
 - 3) (soppresso);
 - 4) è ammessa comunque la sopraelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani e di unità immobiliari di uso diverso da servizi ed accessori;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruente di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*
 - 3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada: m 6, o pari a esistente se inferiore;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto o per aumento del numero di unità immobiliari comunque realizzato, salvo norma specifica diversa, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di:
 - 1.1) 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo:

- 2.4.1)** per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
- 2.4.2)** per recupero: 40%;
- 2.5)** residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recitazione salvo quando comprovati motivi di accessibilità non lo consentano;
 - g)** *(soppressa)*;
 - h)** *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente se superiore.*

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra ~~30%~~ 15% e 45%.
3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
 - a)** verso strada:
 - 1)** la parte di muro: m 1,5;
 - 2)** complessiva: m 2;
 - b)** verso confine: m 2.

ART. 8. ZONA B4 - DI COMPLETAMENTO, DI VERDE PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) per servizi ed accessori residenziali;
 - b) di verde, per protezione, arredo e ricreazione.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 6, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore;
 - 3) (soppresso);
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruente di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*
 - 3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza da strada: m 6, o pari a esistente se inferiore;
 - d) rapporto di copertura: m²/m² 0,05, o pari a esistente + m² 12,5 per ogni unità funzionale.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra 30% e 45%.
3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
 - a) verso strada:
 - 1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2) complessiva: m 2;
 - b) verso confine: m 2.

ART. 9. ZONA BA - DI COMPLETAMENTO, INTERCLUSA A ZONA A.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) alberghiera e agrituristica;
- b) artigianale di servizio;
- c) commerciale al minuto;
- d) direzionale;
- e) opera di interesse collettivo;
- f) residenziale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore;
 - 3) (soppresso);
 - 4) è ammessa comunque la sopraelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani e di unità immobiliari di uso diverso da servizi ed accessori;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruente di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*
 - 3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada: m 6, o pari a esistente se inferiore;
- e) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
- f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto o per aumento del numero di unità immobiliari comunque realizzato, salvo norma specifica diversa, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 m²/10 m³, ma non meno di:
 - 1.1) 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo:

- 2.4.1)** per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
- 2.4.2)** per recupero: 40%;
- 2.5)** residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recitazione, salvo quando comprovati motivi di accessibilità non lo consentano;
- g)** *(soppressa)*;
- h)** *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente se superiore.*

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere rispettano i criteri costruttivi seguenti:
 - a)** tipologia edilizia di base: lineare o a corte adeguata a stato del luogo;
 - b)** copertura:
 - 1)** a falda/e;
 - 2)** con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;
 - 3)** con pendenza, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1)** minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2)** compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e in ricostruzione;
 - c)** muri esterni:
 - 1)** intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;
 - 2)** colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;
 - d)** finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;

salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le categorie di opere oggetto di intervento.
- 1bis.** La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a)** di sasso o mista di sasso e mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale di recintazione laterale, o di ferro e/o siepe;
 - b)** di altezza massima:
 - 1.** verso strada: m 3;
 - 2.** verso confine: m 3.
2. Il progetto è corredato di un grafico dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico e di campione del colore.

D) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante:
 - a)** intervento diretto, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b)** Prp dove presente perimetro. Il perimetro costituisce ambito unitario di formazione del Prp.

ART. 10. ZONA BC - DI COMPLETAMENTO, CONVENZIONATA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) artigianale di servizio;
 - c) commerciale al minuto;
 - d) direzionale;
 - e) opera di interesse collettivo;
 - f) residenziale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 8,80, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) (soppresso);
 - b) distanza da confine: m 5.
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada: m 6;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1;
 - f) indice di fabbricabilità territoriale: m^3/ha 8.000;
 - g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di:
 - 1.1) 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo: 80%;
 - 2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recitazione, salvo quando comprovati motivi di accessibilità non lo consentano;
 - h) (soppressa);
 - i) *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400, o pari a esistente se superiore.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante concessione convenzionata o atto d'obbligo unilaterale.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo prevedono realizzazione di opere di allacciamento e servizio.
3. La convenzione o atto d'obbligo sono applicati ad ambiti unitari definiti in genere da perimetro previsto. Sono ammesse tuttavia convenzioni o atti d'obbligo parziali per proprietà distinte ove sia dimostrata funzionalità complessiva delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni.

4. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra 15% e 45%.
5. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
 - a) verso strada:
 - 1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2) complessiva: m 2;
 - b) verso confine: m 2.

ART. 11. ZONA BP - DI COMPLETAMENTO, IN PRP.

La zona viene formata in sub comparti coincidenti con quelli del PRP decaduto

1) BP (R1.e) zone residenziali a case isolate (ex lottizzazione Villa Primavera)**A) Destinazioni d'uso.**

- a) residenziale (edifici ad uno o due piani con un max di due alloggi ciascuno)

B) Indici.

- a) altezza: m 7,50
 b) distanza da strada: m 6
 c) distanza tra gli edifici:
 1) per il tipo ad un piano: m 4, la somma dei due distacchi laterali m 9, da confine posteriore m 4
 2) per il tipo a due piani : m 4 , la somma dei due distacchi laterali m 10, da confine posteriore m 5.
 d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,6
 e) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25
 f) superficie per parcheggio: $1 m^2/20 m^3$

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1) Non sono consentite costruzioni accessorie separate dal corpo di fabbrica principale
 2) La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima m1,20 verso strada in la muratura intonacata;
 3) Sul fronte strada di ogni lotto dovrà essere prevista una zona pavimentata , della profondità di m 5,00 e della lunghezza di m 7,50, per consentire la sosta di due auto e l'accesso pedonale al lotto.

2) BP (R1.v) zone residenziali a case isolate (ex lottizzazione Villa Primavera)**A) Destinazioni d'uso.**

- a)residenziale (edifici ad uno o due piani con un max di due alloggi ciascuno)

B) Indici.

- a) altezza: m 7,50,
 b) distanza da strada: m 6
 c) distanza tra gli edifici:
 1)per il tipo ad un piano: m 4, la somma dei due distacchi laterali m 9, da confine posteriore m 4
 2)per il tipo a due piani: m 4, la somma dei due distacchi laterali m 10, da confine posteriore m 5.
 d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,6
 e) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25
 f) superficie per parcheggio: $1 m^2/20 m^3$

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1) Non sono consentite costruzioni accessorie separate dal corpo di fabbrica principale

2) La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima m1,20 verso strada in la muratura intonacata;

3) Sul fronte strada di ogni lotto dovrà essere prevista una zona pavimentata , della profondità di m 5,00 e della lunghezza di m 7,50, per consentire la sosta di due auto e l'accesso pedonale al lotto.

3) BP (R2) zone residenziali a case a schiera (ex lottizzazione Villa Primavera)

A) Destinazioni d'uso.

a) residenziale (edifici ad uno o due piani con un max di due alloggi ciascuno)

B) Indici.

- a) altezza:m 8,
- b) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,8
- c) superficie per parcheggio: $1 m^2/20 m^3$
- d) spessore corpo di fabbrica: 15 m
- e) lunghezza della fronte: 5,40

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1) La superficie scoperta di ciascun lotto dovrà essere mantenuta a verde privato
- 2) Dovranno essere previsti spazi per parcheggi esterni alla residenza in rapporto di 2 posti macchina per ogni unità abitativa.

4) BP (R3) zone residenziali a case a blocco (ex lottizzazione Villa Primavera)

A) Destinazioni d'uso.

a) residenziale (edifici di massimo due piani con porticato)

B) Indici.

- a) altezza:m 9,
- b) distanza da strada:m 6
- c) distacchi degli edifici:
 - 1)dalle strade m 6
 - 2)dai confini laterali m 6
- d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,9
- e) superficie per parcheggio: $1 m^2/20 m^3$

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1) La superficie scoperta di ciascun lotto dovrà essere mantenuta a verde privato

5) BP (R4) zone residenziali a case isolate (ex lottizzazione Villa Primavera)

A) Destinazioni d'uso.

a) residenziale (edifici ad un massimo di due piani con un max di due alloggi ciascuno)

B) Indici.

- a) altezza:m 7,50,
- b) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,2
- c) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25
- d) superficie per parcheggio:1 $m^2/20 m^3$

Per ogni altro elemento di progetto valgono le norme delle zone R1.v.

6) BP (AC) attrezzature commerciali (ex lottizzazione Villa Primavera)

A) Destinazioni d'uso.

- a) residenziale e terziaria(la superficie dei piani destinata a residenza non può essere superiore a quella con destinazione terziaria)

B) Indici.

- a) altezza:m 10,50,
- b) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1
- c) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,50
- d) superficie per parcheggio:1 $m^2/20 m^3$
- e) superficie per parcheggio:3 $m^2/20 m^3$ a destinazione terziaria , da realizzarsi all'aperto lungo i perimetri dell'area

C) Attuazione e disposizioni particolari

- 1) Non sono consentite autorimesse al piano terreno
- 2) Le aree scoperte saranno pavimentate o sistemate a verde o a parcheggio ma resteranno comunque di uso pubblico.

7) BP (R5) lotti edificabili con tipologia uni-bifamiliare (ex lottizzazione “Parco Riviera”)

A) Destinazioni d'uso.

- a) residenziale.(tipologia uni-bifamiliare, a schiera formata da non meno di quattro unità affiancate.

B) Indici.

- a) altezza:m 7,50, minima m 4,5
- b) distanza da confine: m 5, salvo nel caso di edificazione a contatto
 - 1)per il tipo ad un piano: m 4 , la somma dei due distacchi laterali m 9, da confine posteriore m 4
 - 2)per il tipo a due piani piano: m 4 , la somma dei due distacchi laterali m 10, da confine posteriore m 5.
 - 3)per il tipo a tre piani : m 5 , la somma dei due distacchi laterali m 12, da confine posteriore m 6.
- c) distanza da strada:
 - 1) da strada comunale:m 20
 - 1.1) da Via S. Caterina e da Strada detta del Taz: m10;
 - 2) da altre strade come b) ¹
- d) distanza tra gli edifici: m 10,00, salvo nel caso di edificazione a contatto
- e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,6
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25
- g) superficie per parcheggio:1 $m^2/20 m^3$

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1) La recitazione deve essere costituita da manufatti cementizi verso strada dall'altezza minima di m 1,00 e massima di m 1,50. da reti con siepi nelle parti prospicienti il verde comune.

2) In prossimità degli accessi deve essere prevista un'area della dimensione di m 5*5 adibita a parcheggio privato.

8) BP (R6) lotto ammiraglio con tipologia a blocco (ex lottizzazione "Parco Riviera")**A) Destinazioni d'uso.**

- a) residenziale.
- b) commerciale al minuto e direzionale al piano terra

B) Indici.

- a) altezza:m 10,50, minima m 4,50
- b) distanza da confine: m 5
- c) distanza da strada: m 7.50
- d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,6
- e) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25
- f) superficie per parcheggio: $1 m^2/20 m^3$

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1) La recitazione deve essere costituita da manufatti cementizi verso strada dall'altezza minima di m 1,00 e massima di m 1,50. da reti con siepi nelle parti prospicienti il verde comune.

2) In prossimità degli accessi deve essere prevista un'area della dimensione di m 5*5 adibita a parcheggio privato.

9) BP (D) lottizzazione diamante**A) Destinazioni d'uso.**

- a)residenziale (edifici uni/bi/trifamiliari o a schiera o in linea)

B) Indici.

- a) altezza:m 10,50
- b) distanza da confine: m 5,
- c) distanza da strade:
 - 1)da strada comunale: m 20
 - 1.1) da Via S. Caterina e da Strada detta del Taz: m10;
 - 2)da viale dei Patriarchi: m 6
 - 3)secondarie e fondo cieco: m 4
- d) da altre strade come b) ²
- e) distanza tra gli edifici: m 10,00,
- f) distanza tra pareti finestrate e pareti di edific antistanti: m 10
- g) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,6
- h) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25

i) superficie per parcheggio: $1 \text{ m}^2/10 \text{ m}^3$

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1) La recintazione deve essere costituita da manufatti cementizi verso strada dall'altezza minima di m 1,00 e massima di m 1,50. Per le suddivisioni interne è ammessa anche la rete con siepe verde.

2) In prossimità degli accessi deve essere prevista un'area della dimensione di m 5*5 adibita a parcheggio privato.

3) Le aree scoperte delle unità immobiliari.

ART. 12. ZONA C - DI ESPANSIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale di servizio;
- b) commerciale al minuto;
- c) direzionale di servizio residenziale;
- d) opera di interesse collettivo;
- e) residenziale.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 30% del volume teoricamente edificabile totale.

1 bis. In zona prp "Romanello" è ammessa solo la destinazione residenziale

2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 8;
- b) distanza da confine: m 5;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 6;
 - 2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 3) di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10;
- e) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 8.000;
- f) rapporto di copertura: m²/m² 0,3;
- g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale di servizio residenziale: 10%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%;
 - 2.3) di Su direzionale: 30%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo: 80%;
 - 2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione;
- h) *(soppressa)*;
- i) *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti a:

- a) perimetro di Prp, salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) dove non presente perimetro di Prp: area delimitata da viabilità, zona diversa o Prp previsto o previgente.

2. Il Prp prevede:
- a) servizi ed attrezzature collettive seguenti:
 - 1) parcheggio, minimo, per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp: m² 3;
 - 2) verde elementare, minimo, per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp: m² 3;
 - b) criteri di omogeneità e qualità delle opere, comprese quelle di verde e di recintazione;
 - c) in zona contigua a zona A: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A;
 - c1) in zona contigua a zona A3 (6) nel capoluogo, nel comparto al centro dell'isolato delimitato dalle vie Soreville, del Pasco, Roma, Percoto : distanza da confine m 25 dal confine di zona A3(6), m15 dal confine di zona A7 ovest; vincolante la realizzazione di viabilità di collegamento tra via Soreville e il parcheggio pubblico (con tracciato modificabile per assetto del Prp) e, per la parte di competenza, verso la chiesa parrocchiale.
 - d) in zona laterale a via Cussignacco, lato nord: diramazione da via Cussignacco;
 - e) in zona laterale a via Zugliano, lato ovest: costituzione verso il torrente Cormôr di una fascia di verde autoctono arboreo e arbustivo a densità colma;
 - e1) in zona laterale a via Zugliano, lato est: assicurazione di allacciamenti viari e tecnologici e organicità di insediamento tra Prp contigui;
 - f) *i PRPC relativi a zone prossime al torrente Cormor e poste a contatto con la zona E4 C, dovranno contenere misure adeguate a limitare la pressione urbanistica ed edificatoria verso il torrente e l'ARIA n. 15 del Torrente Cormor.*
 - g) in zona contigua a zona E5E a Basaldella, nel comparto su via Moro Romano, lato ovest: mantenimento del filare di gelsi sul confine ."
3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
- a) verso strada:
 - 1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2) complessiva: m 2;
 - b) verso confine: m 2.
4. Nel comparto tra via Orgnano e via Samaron, il soggetto attuatore è vincolato alla realizzazione della viabilità prevista come indicata nelle tavole di zonizzazione. Inoltre il NEV di pertinenza deve collocarsi in salvaguardia del boschetto esistente attestato su via Samaron. (recepimento della riserva vincolante n°3 - DGR 2567 del 22/12/2011)
5. A Bressa su Via dei Pascoli, per ciascun comparto indicato con asterisco sarà ammesso un unico accesso.
6. Nel comparto che si attesta su Via S.Daniele, il soggetto attuatore è vincolato alla realizzazione di una fascia di filtro destinata a verde, inedificabile, di profondità 10ml e localizzata lungo tutto il lato est, fronte strada. Nella fascia dovrà essere prevista la piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone con una densità media di una pianta arborea ogni 60 mq, di altezza minima di 1ml, e di almeno una pianta arbustiva ogni 30 mq , di altezza minima di 0,50 ml, di cui si prevede il reimpianto per tre anni, il restante della superficie deve essere destinato a prato.

ART. 13. ZONA D2 - INDUSTRIALE, PREVISTA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale, compresa vendita di prodotti dell'attività. La superficie di vendita non può superare il 30% della superficie utile *produttiva*;
 - b) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - c) direzionale di servizio artigianale o industriale;
 - c.1) direzionale per il 10% della Su del Prp all'interno del "perimetro attività direzionali" indicato nelle tavole di zonizzazione;
 - d) industriale, compresa vendita di prodotti dell'attività. La superficie di vendita non può superare il 30% della superficie utile *produttiva*;
 - e) opera di interesse collettivo;
 - f) commerciale all'ingrosso e al minuto, fino ad un massimo del 30% della superficie utile degli immobili, per la sola tipologia delle attività a basso impatto non alimentari (ai sensi della L.R. 29/2005), la cui superficie di vendita non può essere superiore alla soglia di mq 1500 all'interno di ogni Prp. La superficie utile comprende anche gli spazi per i volumi tecnici, per servizi ed accessori. Il commercio al dettaglio non può superare i 250 mq di superficie di vendita all'interno di ciascuno dei lotti previsti dal Prp.

g) zona in Prp "Romanello": è ammesso deposito, magazzino, trasporto merci e parcheggio per la ditta.

2. Per custodia è ammesso un alloggio per ogni Prp.

3. Sono esclusi impianti che:

- a) sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- b) rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (Dpr 203/1988; Dpcm 21 7 1989);

b.1) Gli impianti del punto b) sono ammessi solo nell'area contraddistinta da un asterisco in via della Croce.

L'avviamento dell'attività è subordinato alla dismissione effettiva dell'impianto preesistente, situato in zona D3-3 e già soggetto alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti; (*recepimento riserva vincolante n°5 - DGR 2567 del 22/12/2011*)

c) sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Dlgs 334/1999; Ls 137/1997; Ls 128/1998, articoli 18 e 21);

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 15, *eccetto che per sili e impianti non costituenti volume*,
 - b) distanza da confine:
 - 1) pari a metà dell'altezza, ma non meno di m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in zona di prp Romanello: m 25;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) complanare autostradale e statale: m 30;

- 2) provinciale: m 20;
- 3) comunale o di servizio: m 10;
- salvo distanza diversa indicata in zonizzazione;
- e) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, *eccetto verde di connettivo e arredo*, e da Sic:
 - 1) m 20, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4), 5) e 6);
 - 2) uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150. *E' ammessa riduzione della distanza fino a metri 100 previo parere favorevole dell'Ass;*
 - 3) uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 5) lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 6) deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito;
- f) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
- g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su di vendita all'ingrosso o di deposito: 40%;
 - 2.3) di Sv di vendita al minuto:
 - 2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);
 - 2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m² 400:
 - 2.3.2.1) 200%;
 - 2.3.2.2) (*stralciato*);
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di opera di interesse collettivo: 80%;
- h) superficie utile di alloggio di cusodia, massima: m² 120;
- l) distanza di depositi di materia prima da abitazioni esistenti o potenziali, in zona di prp Romanello: m 50. *Per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe vale comunque la norma di cui alla lettera e), punto 2);*
- n) dimensione massima dei lotti:
 - 1) m² 15.000, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) a est di Ss 353: m² 10.000;
 - 3) in zona di cartiera Romanello: come intera area all'interno di Prp.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti a:

- a) perimetro di Prp, salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) dove non presente perimetro di Prp: area delimitata da viabilità, zona diversa o Prp previsto o previgente.

2. Il Prp prevede:

- a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
- b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
- c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;

d) requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;

e) una struttura di spazi a verde autoctono, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili. In particolare verso viabilità, e in aree contigue a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria, il Prp prevede costituzione di fasce di verde autoctono, a densità colma, alte almeno m 3, profonde almeno m 5, per l'intero fronte libero da accessi;

f) criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività;

g) caratteristiche di recinzazioni;

h) caratteristiche di pavimentazioni.

3. Il Prp di zona di cartiera Romanello prevede anche:

a) accesso alla zona da viabilità prevista;

b) costituzione di opere di verde come previsto in zona E5 R;

c) pavimentazione delle aree destinate alla sosta di automezzi pesanti e movimentazione di merci;

d) il parcheggio esistente in zona D3.3 dovrà essere ubicato all'interno del Prp.

e) Il Prp dovrà prevedere che, ad avvenuta realizzazione della viabilità di distribuzione ovest, i parcheggi esistenti siano organizzati al fine di assicurare i parametri di sicurezza veicolare su via della Roggia in quanto sarà ammesso un unico accesso per la fruizione degli uffici della cartiera esistente e solo per il traffico leggero

5. La recinzione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:

a) verso strada:

1) la parte di muro: m 1,5;

2) complessiva: m 2,5;

b) verso confine:

1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2);

2) in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria:

2.1) la parte di muro: m 1,5;

2.2) complessiva: m 2,5;

ART. 14. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale, compresa vendita di prodotti dell'attività. La superficie di vendita non può superare il 30% della superficie utile produttiva, o l'esistente se superiore;
 - b) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - c) direzionale di servizio artigianale o industriale;
 - c.1) direzionale per il 10% della Su del lotto all'interno del "perimetro attività direzionali" indicato nelle tavole di zonizzazione
 - d) industriale, compresa vendita di prodotti dell'attività. La superficie di vendita non può superare il 30% della superficie utile produttiva, o l'esistente se superiore;
 - e) opera di interesse collettivo.
 - f) commerciale all'ingrosso e al minuto, fino ad un massimo del 30% della superficie utile degli immobili, per la sola tipologia delle attività a basso impatto non alimentari (ai sensi della L.R. 29/2005). La superficie utile comprende anche gli spazi per i volumi tecnici, per servizi ed accessori. Il commercio al dettaglio non può superare i 250 mq di superficie di vendita all'interno dei lotti esistenti come individuati nelle tavole di analisi della variante n.58.
2. Per custodia è ammesso un alloggio per ogni attività avente superficie utile di opere diverse da abitazione maggiore di m² 2.500, non frazionabile.
3. *(Soppresso).*
4. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto ad autorizzazione.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza, *eccetto che per sili e impianti non costituenti volume*:
 - 1) in zona D3.1: pari a esistente;
 - 2) in zone D3.2, D3.3 e D3.4: m 12, o pari a esistente se superiore;
 - b) distanza da confine: pari a metà dell'altezza, ma non meno di m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) complanare autostradale: m 30, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) statale:
 - 2.1) fuori dal centro abitato: m 30, o pari a esistente se inferiore;
 - 2.2) all'interno del centro abitato: m 10, o pari a esistente se inferiore;
 - 3) provinciale o comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore; salvo distanza diversa indicata in zonizzazione;
 - e) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, *eccetto verde di connettivo e arredo*, da Sic e da abitazioni esistenti, in caso di costituzione di attività nuova, ampliamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:
 - 1) m 10, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe e per insediamenti Oru (zona D3.3) e Friulanagas (zona D3.4): m 150. *E' ammessa riduzione della distanza fino a metri 100 previo parere favorevole dell'Ass;*

- 50;
- 3) uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 5) deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito;
 - f) rapporto di copertura:
 - 1) in zona D3.1: pari a esistente;
 - 2) in zona D3.2:
 - 2.1) in lotto in cui è stata realizzata dopo l'adozione del Prg - variante n. 9 un'integrazione superiore al 5%: pari a esistente al momento di adozione del Prg - variante n. 35;
 - 2.2) in lotto in cui non è stata realizzata o è stata realizzata un'integrazione inferiore al 5%: pari a esistente + 5%;
 - 3) in zona D3.3: m^2/m^2 0,5 o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
 - 4) in zona D3.4: m^2/m^2 0,4;
 - g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in vendita al minuto, salvo norma specifica diversa, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su di vendita all'ingrosso o di deposito: 40%;
 - 2.3) di Sv di vendita al minuto:
 - 2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);
 - 2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m^2 400:
 - 2.3.2.1) 200%;
 - 2.3.2.2) (*stralciato*);
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di opera di interesse collettivo:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - h) superficie utile di alloggio di custodia, massima: m^2 120, o pari a esistente + m^2 20.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante:
 - a) intervento diretto, salvo quanto previsto alle lettere b) e c);
 - b) concessione convenzionata per demolizione e ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione producenti superficie coperta totale nel lotto superiore a m^2 4.000 e suddivisa tra più unità operative. La concessione convenzionata prevede:
 - 1) ricognizione di opere di urbanizzazione esistenti e loro completamento ove necessario;
 - 2) requisiti di opere e attività, in funzione di rispetto delle norme igienico-sanitarie, omogeneità dell'insediamento e suo inserimento nel contesto territoriale;
 - 3) realizzazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di arredo e mascheramento;

4) presso strada statale in insediamenti aventi uno o più accessi da questa: costituzione di diramazione o accesso unico, tale da assicurare scorrevolezza in entrata e in uscita;

c) Prp dove previsto perimetro. Il perimetro costituisce ambito unitario di formazione del Prp.

2. L'integrazione di edifici esistenti in lotto avente accesso da strada statale è comunque subordinata a realizzazione di opere assicuranti scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa.

3. Il Prp di insediamento Oru rispetta i criteri seguenti:

a) tipologie costruttive e provvedimenti tali da limitare l'impatto visivo verso spazi pubblici e residenza;

b) tipologie d'uso e provvedimenti tali da limitare il carico di traffico e le emissioni sonore;

c) accesso da via Santa Caterina unico per intera zona D3.3, e tale da migliorare la sicurezza in entrata e in uscita.

d) non sono ammesse attività commerciali al minuto.

3bis. La realizzazione di opere nella zona D3.3 di Campoformido, Via Carpeneto, lato est, è soggetta alle prescrizioni seguenti:

a) demolizione di opere esistenti a distanza inferiore a m 25 da zona B entro 3 mesi dalla data di ultimazione di edifici di nuova realizzazione, e comunque entro il limite di validità del titolo abilitativo di questi;

b) realizzazione di edifici a distanza da zona B di almeno m 50 per produzione beni, e m 25 per usi altri;

c) rispetto di un limite di superficie coperta massima finale di m² 1200, di cui 600 per produzione di beni, e il resto per usi altri;

d) prestazione di garanzie finanziarie per demolizione di opere previste demolite pari al valore delle opere di nuova costruzione.

e) *Esclusione di lavorazioni nell'area interclusa a zona B*

4. Verso viabilità, e in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria, è costituita fascia di verde autoctono, a densità colma, alta almeno metri 3, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.

5. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:

c) verso strada:

1) la parte di muro: m 1,5;

2) complessiva: m 2,5;

d) verso confine:

1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2.2);

2) in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria:

2.1) la parte di muro: m 1,5;

2.2) complessiva: m 2,5;

5. (Soppresso)

6. In Capoluogo – SR13, ove indicato con asterisco è ammessa la realizzazione di un'abitazione per il custode.

**ART. 15. ZONA E4 C - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO,
DEL CORMÒR.**

A) Destinazioni d'uso

1. Sono ammesse:

- a)** manutenzione e sistemazione di percorsi, corsi d'acqua, argini e condutture;
- b)** mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
- c)** naturalizzazione territoriale;
- d)** opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica o naturalistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- e)** recitazione di fondi, con siepe, ed eventualmente paletti di legno o ferro e rete, senza cordolo. I cancelli sono realizzati in legno;
- f)** prelievo e movimentazione di materiali inerti nell'alveo funzionali alla manutenzione ordinaria del corso d'acqua
- f1)** realizzazione di fognatura secondo il progetto approvato con deliberazione comunale datata 25 3 2002;
- g)** ove prevista area boschiva:
 - 1)** è mantenuto o costituito bosco, mediante specie autoctone;
 - 2)** settori di bosco sono da conservarsi o avviarsi ad alto fusto, mantenendosi alcuni contingenti di piante fino alla conclusione del ciclo naturale;
 - 3)** la rotazione dei tagli è programmata al fine di assicurare nel complesso della superficie boschiva la presenza delle diverse fasi di sviluppo, dal novellati alla fustaia matura;
 - 4)** le zone in via di rinnovazione o necessitanti di riposo possono essere interdette all'accesso mediante barriere vegetali;
 - 5)** gli interventi possono essere subordinati all'approvazione di un piano di gestione silvicolturale, salvo operazioni dovute a stato fitosanitario;
 - 6)** nelle aree di superficie vasta sono mantenute e/o costituite radure prative e specchi acquei;
 - 7)** la piantagione rispetta da argini e da sezione fluviale attiva la distanza prevista dalle norme di settore;
- h)** ove prevista area prativa:
 - 1)** è mantenuto o costituito prato naturale;
 - 2)** sono ammessi:
 - 2.1)** recupero a prato di superfici erborate o incespugliate;
 - 2.2)** manutenzione della vegetazione erbacea, compresa la ripulitura dalla vegetazione arbustiva
 - 3)** sono vietati:
 - 3.1)** l'impianto di alberi e arbusti;
 - 3.2)** la trasformazione morfologica, l'irrigazione e la concimazione dei prati magri;
 - 4)** lo sfalcio è praticato:
 - 4.1)** per i prati stabili: annuale
 - 4.2)** per i prati magri: il primo dopo il 18 giugno
 - 5)** gli interventi possono essere subordinati all'approvazione di un piano di gestione, salvo operazioni dovute a stato fito-sanitario;
- i)** ove prevista area per servizi ed attrezzature collettive:
 - 1)** sono realizzati servizi ed attrezzature collettive per:

1.1) CV: centro visite. L'opera è realizzata mediante recupero del depuratore dimesso, senza aumento di volume;

1.2) P: parcheggio;

1.3) NEV: verde elementare. E' ammesso transito per accedere a parcheggio

1.4) VQ: verde di quartiere;

2) le opere di cemento esistenti sono rivestite in sasso, mattone o legno o colorate nei colori dell'ambiente;

3) possono essere realizzate opere di verde per arredo, occultamento o schermatura;

l) ove previsto accesso veicolare: sono ammesse opere per favorire e controllare l'accesso di veicoli. Resta salvo l'accesso al parcheggio esistente laterale di via Rugliano;

m) ove previsto percorso ciclabile e/o pedonale: è mantenuto o costituito percorso ciclabile e/o pedonale. Il tracciato vale come indicazione di massima. Le opere possono discostarsi quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali;

n) ove prevista acqua: gli interventi sono orientati al mantenimento, miglioramento e rinaturalizzazione del corpo idrico, e al mantenimento e miglioramento del livello e qualità dell'acqua;

o) ove previsto roccolo: il roccolo esistente è conservato e manutenzionato, mantenendosi il doppio filare perimetrale.

2) Sono vietati:

a) edifici di nuova costruzione;

b) strade di nuova costruzione, compresi percorsi agricoli, ciclabili e/o pedonali

c) reti tecnologiche e infrastrutture energetiche e di comunicazione di nuova costruzione, se non per interrimento di esistenti o realizzazione affiancata a un ponte;

d) impianto di colture arboree di rapido accrescimento;

e) cave o torbiere;

f) bonifica idraulica;

g) campeggio, campo da golf e altre opere per turismo;

h) sono comunque ammesse opere di sistemazione idraulica rispettandosi le norme previste per beni soggetti a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza;

i) trasformazione di aree di bosco e prato naturale, se non per opera prevista in Prg;

l) alterazione dell'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali ed ogni attività, anche temporanea, potenzialmente alterante la qualità ambientale;

m) scoline di nuova realizzazione;

salvo quanto previsto al comma 1.

B) Indici.

1. I fondi di zona E4 C sono computabili per opere per residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Ls 153/1975, art. 12, da realizzarsi in zona E6 nella misura di m^3/m^2 0,03.

C) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. Il Comune può istituire un parco comunale di cui alla Lr 42/1993, art. 6. Il parco può comprendere zona E4C, acqua e zona S e viabilità contigue.

D) Disposizioni particolari.

1. Le attrezzature sono realizzate preminentemente:
 - a) intere o rivestire di pietra, sasso, mattone, legno o ferro;
 - b) sommergibili senza danno.
2. I percorsi sono mantenuti, sistemati o realizzati:
 - a) con fondo naturale;
 - b) ricaricati con ghiaietto;
 - c) mantenendosi ove esistente vegetazione erbacea al centro.
3. Le pavimentazioni sono realizzate con materiali antiriflettenti. Resta vietato l'impiego di asfalto.
4. Le rive di corso d'acqua sono modellate secondo schemi di naturalità.
5. Le opere ammesse sono comunque realizzate senza sbancamenti o depositi ghiaiosi rilevanti.
6. *(Soppresso)*

ART. 16. ZONA E4 P - DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO, DEI PRATI.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammessi:
 - a) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari;
 - b) opere di modesta rilevanza per fini di segnalazione turistica.
Le opere sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.
2. Sono comunque vietati:
 - a) edifici di nuova costruzione;
 - b) strade di nuova costruzione, eccetto percorsi ciclabili e pedonali;
 - c) riordino fondiario e movimenti di terreno;
 - d) trasformazione di aree di prato naturale;
 - e) sradicamento di siepi;
 - f) manufatti pubblicitari;
 - g) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - h) recintazione di fondi se non con siepe, di altezza massima di m 1,8;
 - i) parcheggi;
 - l) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante;salvo quanto previsto al comma 1.

B) Attuazione.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.

ART. 17. ZONA E5 E - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, EDIFICABILE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) serre *fisse* o rimovibili;
- b) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale. In area distinta con la parola Lavia le opere rispettano i criteri seguenti:
 - 3.1) altezza di rilievi, massima: m 2,5;
 - 3.2) limitazione di impatto su elementi di interesse paesaggistico;
 - 3.3) inerbimento e alberatura di spazi ove ciò non sia vietato per motivi idraulici o manutentivi;
 - 4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- c) servizi stradali, escluse officine e carrozzerie;
- d) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente;
 - 2) residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2;
 - 3) attività produttive agricole. Sono comprese tra le attività produttive agricole:
 - 3.1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba e attività connesse;
 - 3.2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3.3) vendita diretta di prodotti aziendali;
 - 4) ricettiva, per soggiorno, ricreazione di tipo sportivo o culturale e somministrazione di pasti e bevande preminentemente tipiche locali, in area di recupero;
- e) attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di recupero;
- f) opere seguenti:
 - 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti;
 - 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico e acustico di opere;
 - 3) naturalizzazione territoriale;
 - 4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari;
 - 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
 - 6) opere per viabilità prevista;
 - 7) (Soppresso)
 - 8) recintazione di fondi, con siepe, legno, ferro, pietra o sasso, di altezza massima di m 2.

Le opere di cui alle lettere e) e f) sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietati:

- a)** edifici di nuova costruzione, se non per integrazione di esistenti;
- b)** *disboscamento o trasformazione di aree già destinate a bosco o prato naturale;*
- c)** sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:**
 - 1)** m 7,5, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2)** a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1)** m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al punto 2.2);
 - 2.2)** per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
- b) distanza da confine:**
 - 1)** m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2)** *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruente di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*
 - 3)** in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;
- c) distanza di allevamento zootecnico, anche per riattivazione di allevamento dismesso:**
 - 1)** da zone A, B, C, D, H, I, S2, S3, S4 e S5, *eccetto verde di connettivo e arredo:* m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 2, ma non minore di:
 - 1.1)** m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2)** per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;
 - 2)** da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 2, ma non minore di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba. Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2), ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico;
- d) indice di fabbricabilità fondiaria: per recupero e integrazione di edifici esistenti:**
 - 1)** pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2)** in area di recupero: pari a esistente + 300 m³ per ogni unità funzionale;
- e) rapporto di copertura:**

1.1) pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 1.2);

1.2) in area di recupero: pari a esistente + 150 m² per ogni unità funzionale;

2) per serre: m²/m² 0,80, o pari a esistente.

3) per depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali e per servizi stradali: m²/m² 0,20;

4) per attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale: m²/m² 0,05;

4.1) Nell' area di recupero dell'ex Mulino Picco di Bressa: pari a 400m² massimi, per le sole funzioni di ricreazione di tipo sportivo o culturale.

f) superficie per parcheggio, per destinazione d'uso ricettiva, anche agrituristica, nel lotto, minima:

1) *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti;*

2) *di relazione: 1 posto auto per ogni 2 utenti.*

2. I fondi di zona E5 E sono computabili per opere per residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2, da realizzarsi in zona E6, nella misura seguente:

a) m³/m² 0,03, salvo quanto previsto al punto 2);

b) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m³/m² 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi.

2 bis. *L'allevamento zootecnico attivo non rispettante la distanza da zone e/o da abitazione estranea può essere recuperato e integrato fino al 30% della superficie coperta, per esigenze funzionali o tecnologiche, rispettandosi una distanza minima pari alla esistente, purché non sia aumentato il numero di capi allevati e sia realizzato un miglioramento igienico e paesaggistico.*

3. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale, agrituristica o ricettiva rispettano i criteri seguenti:

a) tipologia edilizia storica di base: conservata;

b) copertura:

1) a falda/e;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;

3) con pendenza, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione;

c) muri esterni:

3) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;

4) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;

d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;

salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le categorie di opere oggetto di intervento.

3. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera b) ed e) per la zona di recupero dell'ex Mulino Picco, sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati.

4. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra 15% e 45%.

5. La realizzazione di nuove opere, presso l'area di recupero dell'ex Mulino Picco a Bressa, destinate ad attrezzature di ricreazione di tipo sportivo o culturale, dovrà avvenire nella porzione a nord ovest. Sarà necessario predisporre una cortina arborea ed arbustiva di essenze autoctone lungo il perimetro dell'intervento, dello spessore di almeno 8ml, in particolare verso la viabilità esistente.

ART. 18. ZONA E5 R - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, DI RISPETTO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) opere di difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:

1) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;

2) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;

3) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;

b) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti;

c) mitigazione dell'impatto paesaggistico e acustico di opere;

d) naturalizzazione territoriale;

e) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;

f) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;

g) opere per viabilità prevista;

h) (soppresso);

i) recintazione di fondi, con siepe, legno, ferro, pietra o sasso, di altezza massima di m 1,8;

l) in zona compresa in Prp di zona fabbricabile: viabilità di servizio alla zona fabbricabile, in attraversamento.

Le opere sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

1 bis. In zona prp "Romanello" sono ammesse le sole destinazioni

a) naturalizzazione territoriale

b) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e complementari

2. Sono comunque vietati:

a) *disboscamento o trasformazione di aree già destinate a bosco o prato naturale;*

b) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.

B) Indici.

1. I fondi di zona E5 R sono computabili per opere per residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2, da realizzarsi in zona E6, nella misura seguente:

a) m^3/m^2 0,03, salvo quanto previsto al punto 2);

b) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m^3/m^2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante:
 - a) intervento diretto, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) Prp dove previsto perimetro.
2. La zona E5 R compresa in Prp di zona fabbricabile è dotata mediamente di 3 alberi autoctoni di alto fusto, 2 alberi autoctoni di medio fusto e 10 arbusti autoctoni per ogni 100 m², disposti secondo schemi naturali.

ART. 18 BIS .ZONA E5 S - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, DESTINATA A “CENTRO RECUPERO FAUNA E AVIFAUNA SELVATICA”.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) voliere;
- b) tettoie
- c) edifici per quali: deposito, magazzino, infermeria
- d) struttura per ricovero animali selvatici

- 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico e acustico di opere;
- 3) naturalizzazione territoriale;
- 4) percorsi pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari;
- 5) recintazione di fondi, con siepe, legno, ferro, pietra o sasso, muro in blocchi intonacato di altezza massima di m 2, con muro (laterizio e/o c.a. intonacato) dell'altezza di m 1 o di cordolo in c.a. dell'altezza di m. 0,20 con sovrastante rete metallica di altezza massima complessiva m 3.

Le opere di cui alle lettere d) e e) sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) m 3,00 per voliere, tettoie ed edifici
 - 2) m 10,00 per strutture per ricovero animali selvatici
- b) distanza da confine:
 - 1) m 53,00 per voliere e per struttura ricovero animali selvatici
 - 2) m 3,00 per tettoie ed edifici lungo i confini a nord/ovest, m 0,00 lungo i confini a sud/est
- c) distanza da zona B, C, D, m 50 per strutture di per ricovero animali selvatici
- d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,05
- e) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,1.
- f) superficie per parcheggio, per destinazione d'uso ricettiva, anche agrituristica, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 2) di relazione: 3 posti auto.

2. I fondi di zona E5 E sono computabili per opere per residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2, da realizzarsi in zona E6, nella misura seguente:

- a) m^3/m^2 0,03, salvo quanto previsto al punto 2);
- b) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m^3/m^2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.

2. Le strutture per il ricovero animali devono essere collocate alla maggior distanza possibile dalle residenze e verso la zona agricola

3. Il progetto deve essere corredato di relazione illustrante gli interventi di mitigazione previsti per ridurre l'impatto delle costruzioni, dei rumori e degli odori nei confronti, in particolare, delle residenze adiacenti. Deve comunque essere prevista una cortina di alberi e arbusti autoctoni verso la zona residenziale

4. Gli edifici devono essere realizzati secondo la tipologia corrente, intonacati e colorati in modo che si armonizzino con l'ambiente, la copertura sarà realizzata con pendenza minima compresa tra 15% e 45%.

5. La struttura per ricovero animali selvatici deve essere composta di una struttura in acciaio rivestita da rete metallica adatta allo scopo.

6. Nei fondi interessati dalla presenza di prati stabili (inventario elaborato con la deliberazione della Giunta regionale nn. 2166 del 14.09.2007 e 885 del 15.05.2008) non si possono realizzare strutture edilizie di alcun genere, deve essere mantenuta la cortina erbosa ma gli animali possono stazionarvi.

7. All'interno del centro non può essere superato il numero massimo di animali medi presenti nel 2007 stabiliti sulla base dei registri redatti dal gestore per la Provincia di Udine: 176 animali di cui 88% avicoli ed il 12% di altre specie. Se il numero risulta superiore il gestore del centro deve trasmettere all'Amministrazione comunale le indagini fonometriche per la determinazione di successivi provvedimenti.

ART. 19. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2;

b) opere per attività produttive agricole. Sono comprese tra le attività produttive agricole:

1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba e attività connesse;

2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;

3) *vendita diretta di prodotti aziendali.*

Le opere di nuova costruzione sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m² 10.000 di superficie agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui. Ove le colture siano specializzate il limite é ridotto a m² 3.000;

c) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:

1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;

2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;

3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;

4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;

d) opere per servizi stradali;

e) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

1) esistente;

2) di cui alle lettere a), b) e d);

f) opere seguenti:

1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti;

2) mitigazione dell'impatto paesaggistico e acustico di opere;

3) naturalizzazione territoriale;

4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;

5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;

6) opere per viabilità prevista;

7) (soppresso);

8) recintazione di fondi, con siepe, legno, ferro, pietra o sasso, di altezza massima di m 2.

Le opere di cui alla lettere f) e g) sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietati:

a) *disboscamento o trasformazione di aree già destinate a bosco o prato naturale;*

b) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di

piantagione, in area stessa o contigua. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

1) *per opere per attività produttive agricole: m 18, o pari a esistente se superiore;*

2) *per opere diverse: m 7,5, o pari a esistente se superiore; salvo quanto previsto al punto 3);*

3) a distanza da confine inferiore a m 5:

3.1) *m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al punto 3.2);*

3.2) *per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;*

b) distanza da confine:

1) *m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);*

2) *per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruente di questa norma non possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un'altezza superiore a m 3 al confine, misurata all'estradosso del solaio di copertura;*

3) *in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0;*

b1) *distanza da strada: vale l'art.1, comma 4;*

c) *distanza di allevamento zootecnico, anche per riattivazione di allevamento dismesso:*

come da tabella 2.1. allegata.

d) *indice di fabbricabilità fondiaria, per opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2:*

1) *m^3/m^2 0,03, salvo quanto previsto al punto 2);*

2) *per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m^3/m^2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui;

e) *rapporto di copertura:*

1) *m^2/m^2 0,40, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);*

2) *per serre fisse: m^2/m^2 0,80, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;*

3) *per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;*

f) *superficie utile di opere per attività produttive aziendali agricole rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m^2/m^2 0,02, o pari a esistente + 200 m^2 . Nella superficie aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto.
2. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi.

2 bis. *L'allevamento zootecnico attivo non rispettante la distanza da zone e/o da abitazione estranea può essere recuperato e integrato fino al 30% della superficie coperta, per esigenze funzionali o tecnologiche, rispettandosi una distanza minima pari alla esistente, purché non sia aumentato il numero di capi allevati e sia realizzato un miglioramento igienico e paesaggistico.*

3. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o agriturismo rispettano i criteri seguenti:

a) tipologia edilizia storica di base: conservata;

b) copertura:

1) a falda/e;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;

3) con pendenza, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e in ristrutturazione con demolizione;

c) muri esterni:

1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;

2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;

d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;

salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le opere oggetto di intervento.

4. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quella dell'edificio principale, o compresa tra 15% e 45%.

5. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superficie coperta superiore a m² 600 funzionalmente connesse esistenti o previste *in un progetto precedente o contestuale*. L'abitabilità di opere di cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alla lettera b). La realizzazione di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetti già proprietari di opere per attività produttive agricole in zone A e B è subordinata a impegno garantito finanziariamente con fideiussione pari al valore dell'immobile da costruire di dismissione dell'attività agricola nelle zone A e B stesse.

6. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera c), sono corredati di relazione illustrante l'impatto delle opere sulle componenti ambientali, ed *urbanistiche* del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati.

7. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per allevamenti. *Le opere di stazionamento o commercializzazione di animali sono quelle nelle quali gli animali non sono allevati, ma portati a sostare in funzione della commercializzazione.*

ART. 20. ZONA H2 - COMMERCIALE, PREVISTA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) commerciale all'ingrosso, comprese preparazione e manutenzione di beni dell'attività. *E' esclusa vendita di generi alimentari;*
 - b) commerciale al minuto, comprese preparazione e manutenzione di beni dell'attività. *E' esclusa vendita di generi alimentari;*
 - c) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - d) direzionale di servizio commerciale;
 - d.1) direzionale per il 10% della Su del Prp all'interno del "perimetro attività direzionali" indicato nelle tavole di zonizzazione;
 - e) opera di interesse collettivo.
 - f) artigianale di servizio esclusivamente funzionale e correlata alle sole attività commerciali insediate ed insediabili (riserva n.3) fino ad un massimo del 30% della superficie utile degli immobili . La superficie utile comprende anche gli spazi per i volumi tecnici, per servizi ed accessori. Sono escluse le attività non ammesse nelle zone D2 e D3
- 1 bis) In zona prp "Romanello":
 - a) Non è ammessa la destinazione direzionale di servizio commerciale
 - b) saranno ammessi volumi che non superino complessivamente:
 - b1) mq 7500 massimi di superficie di vendita per attività all'ingrosso ed al minuto. All'interno di questa superficie, per gli esercizi commerciali al minuto la superficie di vendita complessiva dovrà essere inferiore a 1500 mq
 - b2) mq 4000 massimi di superficie utile per deposito, magazzino e trasporto merci
2. Per custodia è ammesso un alloggio per ogni Prp.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10;
 - b) distanza da confine: m 5;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) statale: m 30;
 - 2) provinciale: m 20;
 - 3) comunale o di servizio: m 10;
 salvo distanza diversa indicata in zonizzazione;
 - e) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, *eccetto verde di connettivo e arredo:*
 - 1) m 10, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150.*E' ammessa riduzione della distanza fino a metri 100 previo parere favorevole dell'Ass;*
 - 3) uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 5) deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4;

- g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Sv commerciale al minuto:
 - 2.1.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.1.2);
 - 2.1.2) per esercizio di Sv superiore a m² 400:
 - 2.1.2.1) 200%;
 - 2.1.2.2) (*stralciato*);
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 40%;
 - 2.3) di Su direzionale: 80%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo: 80%;
 - 2.5) di Su artigianale o industriale: 10%;
- h) superficie utile di alloggio di custodia, massima: m² 120;
- i) *superficie coperta complessiva di esercizio commerciale al minuto, massima: m² 1.500;*
- l) *superficie coperta complessiva di centro commerciale o complesso commerciale al dettaglio, massima: m² 2.500;*
- m) *superficie di vendita di esercizio commerciale in zona distinta con sigla (L), massima: m² 400.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti a:
 - a) perimetro di Prp, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) dove non presente perimetro di Prp: area delimitata da viabilità, zona diversa o Prp previsto o previgente.
2. Il Prp prevede:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
 - c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d) requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;
 - e) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;
 - f) criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività;
 - g) caratteristiche di recinzazioni;
 - h) caratteristiche di pavimentazione;
 - i) realizzazione di viabilità di servizio, avente diramazione da viabilità superiore canalizzata o collegata a diramazione da viabilità superiore canalizzata. *// Prp di zona H2 presso Ss 13, est di Campofornido, lato sud, prevede anche corsie centrali di accumulo e immissione su Ss 13;*
 - l) rispetto di:
 - 1) funzionalità di rete viaria principale;
 - 2) valori paesaggistici ed insediativi del contesto territoriale. In particolare verso viabilità, e in aree contigue a zona residenziale o bosco verso zona

residenziale e bosco, il Prp prevede fasce di verde autoctono, a densità colma, alte almeno m 3, profonde almeno metri 5, per l'intero fronte libero da accessi;

m) esclusione di dimensioni o forme di integrazione fisica e funzionale tra esercizi o edifici commerciali tali da configurare l'ipotesi di complesso edilizio ed insediamento unitario tipico di zona Hc, mediante previsione di destinazioni d'uso, tipologie d'uso e/o barriere fisiche.

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:

a) verso strada:

1) la parte di muro: m 1,5;

2) complessiva: m 2,5;

b) verso confine:

1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2);

2) in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria:

2.1) la parte di muro: m 1,5;

2.2) complessiva: m 2,5;

4. Per il Prp di via della Croce e via della Tomba Antica:

a) è ammessa l'attività commerciale al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a 1500 mq (vendita al dettaglio di media struttura)

b) valgono i seguenti indici:

1) altezza m 15 eccetto che per sili e impianti non costituenti volume

2) distanza da confine pari a metà dell'altezza, ma non meno di m 5

3) distanza da zone B m 50 salvo quanto previsto al punto B) e 2), 3), 4), 5);

4) distanza da elettrodotto m 40


5) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;

c) per il traffico generato:

1) è possibile precedere diramazioni o accessi da via della Croce e via della Tomba antica alla distanza reciproca minima di m 150

2) è necessario demarcare gli accessi veicolari con adeguata segnaletica (commerciale o stradale) in modo che risultino ben visibili al traffico circolare e non inducano a situazioni di indecisione da parte degli utenti

3) ai punti di accesso è necessario garantire una visibilità di 100 m sia per il traffico in uscita dall'area che per il traffico circolante sulla rete proveniente da entrambe le direzioni di marcia. La visibilità sarà garantita mantenendo i margini dell'area di accesso sgombri da vegetazione o elementi verticali da schema:



6. Nella realizzazione del comparto che comprende l'attuale Prp45, lungo la SR13, non sono ammessi nuovi accessi. L'unico accesso deve assicurare il raggiungimento del comparto più a sud e l'utilizzo comune. Si esclude la possibilità di vendita al dettaglio nella parte ampliata del comparto che comprende l'attuale Prp45 e nel comparto a sud. L'intera fascia risultante dal rispetto della distanza dai confini, dovrà essere piantumata con essenze arboree e arbustive di tipo autoctono. La messa a dimora delle piante dovrà avvenire nel rispetto delle distanze previste in materia dal Codice Civile.

ART. 21. ZONA H3 - COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

a) commerciale all'ingrosso, comprese preparazione e manutenzione di beni dell'attività. *E' esclusa vendita di generi alimentari nella zona H3 di Campoformido, presso Ss 13, lato sud, area compresa tra due zone D3.3.*

Nella zona H3 di Villa Primavera, nord di ferrovia, angolo tra via Lignano e via Napoleonica:

1) è vietata la destinazione d'uso commerciale all'ingrosso;

2) la destinazione d'uso commerciale al minuto:

2.1) è vietata di generi alimentari;

2.2) non può superare complessivamente m² 250 di superficie di vendita

b) commerciale al minuto, comprese preparazione e manutenzione di beni dell'attività. *E' esclusa vendita di generi alimentari nella zona H3 di Campoformido, presso Ss 13, lato sud, area compresa tra due zone D3.3;*

c) di deposito, magazzino e trasporto di merci;

d) direzionale di servizio commerciale;

d.1) direzionale per il 10% della Su del lotto all'interno del "perimetro attività direzionali" indicato nelle tavole di zonizzazione;

e) opera di interesse collettivo.

f) artigianale di servizio esclusivamente funzionale e correlata alle sole attività commerciali insediate ed insediabili (*riserva n.3*) fino ad un massimo del 30% della superficie utile degli immobili. . La superficie utile comprende anche gli spazi per i volumi tecnici, per servizi ed accessori. Sono escluse le attività non ammesse nelle zone D2 e D3

2. Per custodia è ammesso un alloggio per ogni attività avente superficie utile di opere diverse da abitazione maggiore di m² 1.000, non frazionabile.

3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto ad autorizzazione.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza: m 10, o pari a esistente se superiore;

b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore;

c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;

d) distanza da strada:

1) complanare autostradale: m 30, o pari a esistente se inferiore;

2) statale:

2.1) fuori centro abitato: m 30, o pari a esistente se inferiore;

2.2) all'interno centro abitato: m 10, o pari a esistente se inferiore;

3) provinciale o comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;

salvo distanza diversa indicata in zonizzazione;

e) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, *eccetto verde di connettivo e arredo*, e da abitazioni esistenti, in caso di costituzione di attività nuova, ampliamento, mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:

1) m 10, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);

2) uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150.

E' ammessa riduzione della distanza fino a metri 100 previo parere favorevole dell'Ass;

- 3) uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
- 4) lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
- 5) deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito;
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione o ampliamento con aumento di superficie utile per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, salvo norma specifica diversa, nel lotto, minima:
- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 40%;
 - 2.2) di Sv commerciale al minuto:
 - 2.2.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.2.2);
 - 2.2.2) per esercizio di Sv superiore a m^2 400:
 - 2.2.2.1) 200%;
 - 2.2.2.2) (*stralciato*);
 - 2.3) di Su direzionale: 80%;
 - 2.4) di Su di opera di interesse collettivo:
 - 2.4.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.4.2) per recupero: 40%;
 - 2.5) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - h) superficie utile di alloggio di custodia, massima: m^2 120, o pari a esistente + m^2 20;
 - i) *superficie coperta complessiva di esercizio commerciale al minuto, massima: m^2 1.500;*
 - l) *superficie coperta complessiva di centro commerciale o complesso commerciale al dettaglio, massima: m^2 2.500.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante:
 - a) intervento diretto, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) concessione convenzionata per demolizione e ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione producenti superficie coperta totale nel lotto superiore a m^2 2.000 e suddivisa tra *più esercizi commerciali*. La concessione convenzionata prevede:
 - 1) ricognizione di opere di urbanizzazione esistenti e loro completamento ove necessario;
 - 2) requisiti di opere e attività, in funzione di rispetto delle norme igienico-sanitarie, omogeneità dell'insediamento e suo inserimento nel contesto territoriale;
 - 3) realizzazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di arredo e mascheramento;
 - 4) presso strada statale in insediamenti aventi uno o più accessi da questa: costituzione di diramazione o accesso unico, tale da assicurare scorrevolezza in entrata e in uscita.
2. Per parcheggio di esercizio commerciale di superficie di vendita superiore a m^2 400 sono realizzate opere assicuranti scorrevolezza in entrata e in uscita.

3. L'integrazione di edifici esistenti in lotto avente accesso da strada statale è comunque subordinata a realizzazione di opere assicuranti scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa.

4. Ove presente la previsione di viabilità di servizio opere e attività in zona H3 sono subordinate a realizzazione di viabilità di servizio, anche parziale, purché avente diramazione da viabilità di classe superiore canalizzata o collegata a diramazione da viabilità di classe superiore canalizzata.

5. Le destinazioni d'uso, le tipologie d'uso o le opere di lotti di zona H3 contigui sono differenziate, limitate o realizzate tali da escludere dimensioni o forme di integrazione fisica e funzionale tra esercizi o edifici configuranti l'ipotesi di complesso edilizio ed insediamento unitario tipico di zona Hc.

6. Verso viabilità, e in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria, è costituita fascia di verde autoctono, a densità colma, alta almeno metri 3, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.

7. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:

a) verso strada:

1) la parte di muro: m 1,5;

2) complessiva: m 2,5;

b) verso confine:

1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2.2);

2) in lotto contiguo a zona residenziale e sito di importanza comunitaria

verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria:

2.1) la parte di muro: m 1,5;

2.2) complessiva: m 2,5.

ART. 21 bis. – NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E FLUSSI DI TRAFFICO GENERATI

A) Calcolo del nuovo traffico generato dalle attività commerciali

1. La valutazione circa il traffico ingenerato nell'ora di punta da una attività commerciale deve essere calcolata secondo la seguente formula:

T.O.M. = C.T.S.M. x Mq.vendita richiesti

Dove:

T.O.M. = Traffico orario massimo ingenerato

C.T.S.M.= Coefficiente di Traffico per singolo Settore Merceologico, pari a:

- <i>sett.alimentare</i>	0,24591
- <i>sett.non alimentare</i>	0,08106
- <i>sett.non alimentare basso impatto</i>	0,03224

2. La verifica del traffico aggiuntivo generato deve essere effettuata per il complesso delle nuove localizzazioni e di ampliamento delle esistenti, anche in presenza di attività miste (artigianali-commerciali) e la somma delle valutazioni ricavate dalla applicazione dei calcoli di cui al precedente comma non deve superare la valutazione di sostenibilità massima di traffico ingenerato riportata per le singole zone. Il calcolo non deve essere effettuato, ed il carico di traffico ingenerato non contabilizzato, in caso di commercio al dettaglio non superiore ai 250 mq di superficie di vendita all'interno dei lotti esistenti come individuati nelle tavole di analisi della variante n.58.

B) Sostenibilità massima di traffico generato ed altre prescrizioni

1. Per le diverse zone valgono i limiti

a) Basaldella: Aree adiacenti alla tangenziale (inclusa area Romanello):

1) Con incremento di traffico aggiuntivo proveniente da via Pozzuolo sud superiore ai 150 veic/ora si deve predisporre una corsia di svolta a sinistra per evitare congestione sulla rete primaria.

2) Si deve segnalare l'accesso delle attività da via Verdi, al fine di limitare le svolte da via Pozzuolo.

3) Il traffico aggiuntivo generato su via Pozzuolo non deve superare 500 veicoli/ora nelle due direzioni di marcia, si deve evitare ogni accesso diretto dalla statale. In particolare per l'area 71 (tav. analisi v.58) si devono mantenere esclusivamente gli accessi su via Fonderie.

4) In caso di attività commerciali al minuto su via della Roggia e Strada degli artigiani si deve assicurare continuità alle infrastrutture ciclo pedonali, e incentivarne l'uso declassando il tratto nord sud della Strada dell'artigiano a percorso ciclo-pedonale.

b) Basaldella: aree con accesso diretto su via Pozzuolo/Adriatica

1) Il traffico aggiuntivo generato su via Pozzuolo non deve superare 500 veicoli/ora nelle due direzioni di marcia, si deve evitare ogni accesso diretto dalla statale. In particolare si dovrà accedere da via della Croce per le aree 64 e 41 (tav. analisi v.58).

3) Devono essere esclusi accessi diretti sulla statale che generino più di 100 veic/ora.

c) Basaldella: aree in zona via della Croce

1) Il traffico aggiuntivo generato da via Pozzuolo non deve superare 500 veicoli/ora. La connessione via Pozzuolo/ via della Corce deve essere adeguata al fine di evitare congestione nei casi di svolta a sinistra.

2) In caso di modifica della attività attualmente accessibili da via Adriatica, si deve assicurare l'accesso da via della Croce, al fine di evitare ulteriori svolte a sinistra sulla Statale.

d) Capoluogo: le aree a nord-est del centro

1) Sulla SS13 possono essere realizzati, nuovi esercizi di vendita al dettaglio con massimi 250 mq di superficie di vendita in quanto di natura prevalentemente locale e con una potenziale clientela già esistente sulla rete.

2) Tali valori potranno essere aumentati fino al 30% delle attività esistenti (tav. analisi var.58) nel caso di realizzazione della bretella della tangenziale sud. In ogni caso i valori di traffico aggiuntivo generato sulla statale non potranno superare i 500 veic/ora.

3) Per salvaguardare la svolta a sinistra nelle attività, si deve mantenere il limite di velocità di 50 km/ora dove sono presenti attività commerciali. Nel caso di adiacenza di tre o più attività commerciali, si devono accorpate gli accessi in un unico punto, con la creazione di una corsia di svolta a sinistra.

4) Si deve utilizzare via Vecchia Postale per l'accesso dell'eventuale traffico pesante generato dalle attività.

e) Capoluogo: le aree ad ovest del centro

1) Sulla SS13 possono essere realizzati, nuovi esercizi di vendita al dettaglio con massimi 250 mq di superficie di vendita in quanto di natura prevalentemente locale e con una potenziale clientela già esistente sulla rete.

In ogni caso i valori di traffico aggiuntivo generato sulla statale non potranno superare i 500 veic/ora.

3) Per salvaguardare la svolta a sinistra nelle attività, si deve mantenere il limite di velocità di 50 km/ora dove sono presenti attività commerciali. Nel caso di adiacenza di tre o più attività commerciali, si devono accorpate gli accessi in un unico punto, con la creazione di una corsia di svolta a sinistra.

4) Si deve utilizzare via Corazzano per l'accesso dell'eventuale traffico pesante generato dalle attività.

f) Considerazioni generali

In generale, al fine di salvaguardare la capacità e la sicurezza stradale in tutti i casi analizzati, si raccomandano i seguenti accorgimenti progettuali:

1) Assicurare adeguato numero di parcheggi all'interno delle attività, con adeguate corsie interne all'area per incanalare il traffico in uscita

2) Assicurare adeguata visibilità agli accessi

3) Assicurare continuità ai percorsi ciclo-pedonali di connessione alle aree commerciali

4) Mantenere il limite di velocità di massimo 50 km/ora dove sono presenti accessi alle attività.

ART. 22. ZONA I2 - DIREZIONALE, PREVISTA.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera;
 - b) commerciale al minuto per *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*;
 - c) direzionale.
- 1 bis) In zona prp "Romanello":
 - a) saranno ammessi volumi che non superino complessivamente:
 - a.1) mq 100000 massimi di superficie utile per le destinazioni d'uso ammesse di cui massimi mq 1000 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi)
 - a.2) mq 1500 massimi di superficie utile per vani accessori e distribuzione interna
2. Per custodia è ammesso un alloggio per ogni Prp.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 9, o pari a esistente se superiore;
 - b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) statale: m 30, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) *(soppresso)*;
 - 3) comunale o di servizio: m 10;
 - e) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
 - f) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di:
 - 1.1) 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Sv commerciale al minuto *per ristoro*:
 - 2.1.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.1.2);
 - 2.1.2) per esercizio di Sv superiore a m² 400: 200%;
 - 2.2) di Su direzionale: 80%;
 - g) superficie utile di alloggio di custodia, massima: m² 120, o pari a esistente + m² 20.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. Il Prp è formato per ambito unitario corrispondente ad area delimitata da viabilità, zona diversa o Prp previsto o previgente.
2. Il Prp rispetta i criteri seguenti:

- a) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale;
 - b) individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di arredo e mascheramento;
 - c) presso strada statale: costituzione di diramazione o accesso unico, tale da assicurare scorrevolezza in entrata e in uscita.
- 3. La superficie commerciale al minuto di vendita per ristoro complessiva in un Prp non può superare m² 1.500.
- 4. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:
 - a) verso strada:
 - 1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2) complessiva: m 2,5;
 - b) verso confine:
 - 1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria:
 - 2.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2.2) complessiva: m 2,5;
- 5. A Basaldella, via Adriatica 218, è ammessa un'altezza di m 11.

ART. 22 BIS – NORME PARTICOLARI PER PRP “AREA ROMANELLO”

1. Viabilità prevista

Vale quanto previsto all' art.24 – Viabilità, ferrovia e acqua e all' art.21 – Nuove attività commerciali e flussi di traffico generati ed inoltre:

- a)** la rotonda su via Cormor e al termine della viabilità di distribuzione ovest deve avere un diametro minimo di 25 m, al fine di permettere un'agevole svolta a sinistra ed una sicura immissione sulla viabilità di distribuzione;
- b)** il traffico da via Pozzuolo dovrà essere incanalato, con un'attenta progettazione segnaletica e stradale, alla tangenziale da sud ed a via Basiliano, da nord, evitando che vengano utilizzate strade più sensibili come via Basaldella o via Basiliano;
- c)** il traffico locale dalla direttrice di Pasian di Prato, Capoluogo, Codroipo, dovrà venir incanalato con adeguata segnaletica dalla S.S 13 alla Tangenziale.
- d)** dev'essere realizzata una viabilità ciclo-pedonale al fine di incentivare modi di trasporto alternativi per la clientela locale e gli addetti. Si dovrà garantire continuità del marciapiede (almeno dal lato delle residenze) sulle vie Della Roggia, Basiliano, Cormor e della Fonderia.
- e)** una rete coerente di piste ciclabili dovrà raggiungere l'area di studio dai nuclei abitati circostanti.

1.2.1 Il Prp deve stabilire che:

- a)** la viabilità da via Cormor per tutto il tracciato della distribuzione ovest è di iniziativa privata e successivamente ceduta al Comune come viabilità pubblica
- b)** la viabilità di distribuzione est alla zona residenziale (comprensiva della rete ciclabile) è di iniziativa privata e successivamente privata di uso pubblico.

1.2.2 Prima dell'adozione del Prp deve essere richiesto il parere per la realizzazione della viabilità di distribuzione ovest all'Ente gestore/ proprietario della tangenziale ovest e dell'autostrada A23.

2. Il Prp potrà prevedere degli stralci funzionali che assicurino uno sviluppo armonico della zona. Dovrà prevedere comunque l'obbligo di realizzazione della rotonda su via Cormor contestuale alla realizzazione :

- a)** della viabilità di distribuzione est e della zona C
- b)** della viabilità di distribuzione ovest e delle zone D2, I2 e H2
- c)** la viabilità dovrà comprendere anche la realizzazione dei tracciati ciclabili.

3. Il Prp dovrà prevedere di aree per attrezzature pubbliche secondo gli standard previsti per le singole zone. La superficie complessiva, comprensiva della viabilità pubblica, non potrà superare quanto previsto dal Prp vigente e cioè mq 18.850.

Il verde elementare della zona C dovrà essere collocato all'interno della zona I2 adiacente ad altra area a verde pubblico da collocarsi nella porzione nord della stessa zona I2 a raggiungere la superficie sopra descritta.

ART. 23. ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

S1. Per viabilità e trasporti:

- P) parcheggio;
- [P]) parcheggio privato di uso pubblico;

S2. Per culto, vita associativa e cultura:

- BIB) biblioteca;
- CU) culto;
- CCC) ufficio amministrativo;
- CCS) vita associativa;
- OP) opera parrocchiale;
- SPUP) posta;

S3. Per istruzione:

- AN) asilo nido;
- SM) scuola materna;
- SE) scuola elementare;
- PSC) polo scolastico di Campofornido (materna, elementare, media inferiore);

S4. Per assistenza e sanità:

- CIM) cimitero;
- IZP) istituto zooprofilattico;
- SSP) servizio poliambulatoriale;
- SSR) servizio sanitario residenziale;

S5. Per verde, sport e spettacoli all'aperto:

- AG) area gioco;
- AS) attrezzatura sportivo-turistica;
- CON) verde di connettivo e arredo;
- NEV) verde elementare;
- SPO) sport e spettacoli all'aperto;
- VQ) verde di quartiere;

S6. Per varie:

- AC) acquedotto;
- DEP) depuratore;
- DIS) discarica;
- ENEL) centrale elettrica;
- IE) isola ecologica;
- IT) impianto per la telefonia mobile e ponte radio
- SIP) centrale telefonica;
- ZM) zona militare
- PS) pubblica sicurezza.

2. Nella zona S5 AS di Villa Primavera sono ammesse:

- a) opera sportiva, con una conveniente dotazione di spogliatoi e servizi e di attrezzature di ristoro;
- b) opera ricettiva: pubblico esercizio, negozio di superficie di vendita inferiore a m² 200, artigianato di servizio, ufficio, opera per vita associativa, albergo, residenza turistico-alberghiera (residence);

c) opera per attività sanitaria, di terapia della riabilitazione e attività di medicina dello sport. La degenza è ammessa solo ove sia verificata l'assenza o siano adottate misure per l'esclusione di cause di insalubrità. Le misure consistono in:

1) completamento del rilevato tra ferrovia e strutture per degenza mediante sopraelevazione del rilevato, o realizzazione di altra barriera antirumore, mantenendosi o ripristinandosi e incrementandosi per quanto possibile in relazione allo stato dei luoghi il verde arboreo e arbustivo;

2) realizzazione o adeguamento delle strutture da adibirsi a degenza secondo principi di isolamento da rumore esterno;

d) abitazione di custode, una per l'intera zona.

3. In zone S5 SPO e AS sono ammesse anche opere per forma e benessere fisici.

4. In zona S6 DIS sono ammesse:

a) discarica di materiali provenienti da demolizione e costruzione;

b) discarica di scarti di lavorazione e di fanghi provenienti da cartiera Romanello;

c) discarica di rifiuti solidi urbani e assimilabili.

5. Sono ammesse anche:

a) in zone S BIB, CCS, NEV, SPO, VQ e ACD: opere per somministrazione di alimenti e bevande agli utenti, eccetto che in area compresa in Prp di iniziativa privata se non ivi espressamente previste. La superficie di vendita non può superare m^2 100 per ogni esercizio;

b) in zone S tutte: percorsi ciclabili e pedonali.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza: m 10, o pari a esistente se superiore;

b) rapporto di copertura:

1) m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);

2) in zone S3 SM, SE: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;

3) in zone S3 AN e PSC, S5, SPO e AS: m^2/m^2 0,3, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al comma 2);

4) in zone S5 NEV e VQ: m^2/m^2 0,05, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;

c) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:

1) per zone S5 SPO: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2) per zone S2, S3 e S4 escluso cimitero, di Su:

2.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.2) per recupero: 40%.

Per parcheggio di servizio o attrezzatura collettiva del Comune o di ente o istituzione riconosciuta può utilizzarsi anche zona S1. Resta salvo quanto previsto al comma 2.

d) in zona S2 OP, S3, S5 AS di Campoformido (Tiro a Volo): superficie complessiva abitazione custode: massima m^2 150;

e) parcheggio per abitazione custode, in zona S2 OP, S3, S5 AS di Campoformido (Tito a Volo):

1) stanziale: $1m^2/10 m^3$

2) di relazione: 1 posto auto

2. Nella zona S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting, le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 10,15;
- b) rapporto di copertura m^2/m^2 ; 0,35, di cui:
 - 1) per opere: m^2/m^2 0,2, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per piscina da m 50 e per campi da gioco: m^2/m^2 0,15;
- c) indice di fabbricabilità territoriale, relativo alle sole attrezzature ricettive: $0,2 m^3/m^2$. La residenza turistico-alberghiera (residence) é ammessa nei soli limiti di diritto acquisito;
- d) parcheggio, per nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso, nella zona o nelle immediate adiacenze, minimo:
 - 1) stanziale, solo per opera ricettiva, e per abitazione di custode: $1 m^2/10 m^3$;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di opera sportiva: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di opera ricettiva:
 - 2.2.1) di Sv pubblico esercizio e negozio: 60%;
 - 2.2.2) di Su artigianale di servizio: 30%;
 - 2.2.3) di Su direzionale: 30%;
 - 2.2.4) di Su di opera per vita associativa: 80%;
 - 2.2.5) di albergo e residenza turistico-alberghiera (residence): 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.3) (soppresso);
 - 2.4) per abitazione di custode: 1 posto auto;
 - e) superficie complessiva di abitazione di custode, massima: m^2 150.
- 3) stanziale e di relazione, per attività sanitaria e di medicina dello Sport, di Su:
 - 3.1) per nuova costruzione e ampliamento: 100%
 - 3.2) per recupero: 50%

3. Nella zona S6 PS – Pubblica sicurezza, le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) parcheggio stanziale: 1 per ogni addetto o per alloggio
- b) parcheggio di relazione (pubblico): 0,5 per ogni addetto
- c) altezza massima: m 8,00;
- d) indice di fabbricabilità massimo: $1,20 m^3/m^2$
- e) rapporto di copertura: 30%
- f) distanza minima da confini: 5 m
- g) distanza minima tra edifici: 10 m
- h) distanza rispetto strade comunali: 20 m.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1. Le opere sono realizzate mediante:
 - a) intervento diretto, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) Prp dove presente perimetro, salvo quanto previsto al comma 10.
- 2. In zona S contigua a zona A le opere sono armonizzate con quelle di zona A.
- 3. Gli edifici e manufatti di interesse storico o simbolico sono conservati e valorizzati.

4. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite.
5. I parcheggi sono dotati di opere di verde autoctono.
6. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate autoctone o da argini con alberi ed arbusti autoctoni con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.

Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore.

7. La discarica di cui a zona S6 DIS:
 - a) è realizzata con le caratteristiche e le procedure delle norme di settore;
 - b) è circondata per una fascia di metri 25 con:
 - 1) 3 alberi autoctoni di alto fusto;
 - 2) 2 alberi autoctoni di medio fusto;
 - 3) 10 arbusti autoctoni;
 per ogni 100 m² di superficie della fascia;
 - c) dopo esaurimento è sistemata secondo le previsioni della normativa di settore.
8. Nella zona S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting, le aree scoperte sono sistemate a verde a prato od alberato, e dotate di percorsi pedonali di collegamento tra impianti.

9. Le opere sono realizzate o gestite:
 - a) dal Comune o da enti, istituzioni riconosciute o privati convenzionati, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) *in zone S2 SPUP e S5 AS, eccetto zona S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting: da privati.*

10. *Servizi ed attrezzature collettive possono essere realizzate di iniziativa pubblica anche in assenza di Prp dove il perimetro di Prp comprende zone diverse e la superficie di zone diverse supera quella di zona S.*

11. La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima:

- a) verso strada:
 - 1) la parte di muro: m 1,5;
 - 3) complessiva: m 2,5;
- b) verso confine:
 - 1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2.2);
 - 2) in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza comunitaria:
 - 2.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 2.2) complessiva: m 2,5;

ART. 24. VIABILITA', FERROVIA E ACQUA.

A) Classificazione e usi.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) autostradale: autostrada;
 - b) di grande comunicazione: complanare autostradale e tangenziale sud e collegamento alla tangenziale sud;
 - c) di interesse regionale: strada statale 13;
 - d) comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti, circonvallazione sud di Basaldella;
 - e) di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;
 - f) di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;
 - g) vicinale: strada altra, esterna a insediamenti. Vale la definizione di cui alla Lr. 91/1981, art.2, lett.d);
 - h) percorso ciclabile - verde di connettivo e arredo.
2. La viabilità è distinta in esistente e prevista.
3. In spazio per viabilità sono comunque ammessi percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio o arredo.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante:
 - a) intervento diretto, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) Prp ove previsto perimetro, salvo quanto previsto al comma 7.
2. Il tracciato e la dimensione di viabilità prevista, compresi percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi di quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali. *Il tracciato del collegamento tra Ss 13 e tangenziale sud presso il sito archeologico denominato Tumulo preistorico in località Tomba è definito in sede di progetto esecutivo.*
Per la circonvallazione sud di Basaldella:
 - le due rotonde hanno un diametro di 30-32 m
 - la carreggiata misura m 7,50, le due banchine laterali m 2,00
3. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, e per assicurare rispetto, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona, *entro i limiti di distanza da strada.*
4. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, indipendentemente da previsioni di zona.
5. L'accesso ad area diversa da pertinenza stradale:
 - a) in zone E e in area di Prp non classificata zona A su viabilità di grande comunicazione, e di interesse regionale è realizzato canalizzato;
 - b) in zone E se nuovo è realizzato distante da esistente almeno:
 - 1) su viabilità di grande comunicazione: m 600;
 - 2) su viabilità di interesse regionale: m 300;
6. In ambiti di Prp e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.
7. Viabilità può essere realizzata di iniziativa pubblica anche in assenza di Prp, anche dove questo è previsto.

7. bis Il progetto della viabilità di collegamento alla tangenziale sud dovrà prevedere, per le parti a confine con il SIC, interventi di ripristino vegetazionale che evitino la proliferazione di specie infestanti e ruderali e dovrà inoltre prevedere la realizzazione di barriere acustiche e visive verso il SIC.

8. In spazio per ferrovia sono comunque ammesse opere di servizio o arredo.

9. In spazio di acqua sono comunque ammesse opere di difesa del suolo e di servizio o arredo.

10. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti:

a) dimensionamento delle sezioni a cielo aperto tenendosi conto della crescita di vegetazione sulle sponde;

b) realizzazione di nuovi salti di fondo ove necessari di pietra;

c) realizzazione di ponti con più materiali;

d) conservazione o ripristino di elementi di interesse storico-documentale;

e) uso ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica;

f) i tratti finali di scarichi e confluenze sono realizzati di pietra o sasso, occultandosi tubazioni. Lo scarico rispetta comunque la capacità autodepurante del corso d'acqua.

ART. 24 BIS. IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

E' ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 36 della L.R. 16/2008 e s.m.i., sulla base di un progetto di inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico, nelle sole zone:

- E6, ad ovest del territorio, entro i perimetri tratteggiati indicati nella mappa sottostante;



- D2, D3,H2, H3, I2, qualora il proponente giustifichi l'impossibilità dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture e comunque per una potenza non superiore al fabbisogno energetico dell'attività;
- S6/DIS, a seguito della dismissione e bonifica del sito, previa cancellazione dall'elenco regionale delle Zone Umide e verifica geologica, in compatibilità con le attività di gestione post operativa della discarica previste dal D.Lgs 36/2003;
- S6/DEP, Depuratore a sud del Capoluogo, nei casi e nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. E' comunque ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici integrati alle coperture degli edifici di servizio.

L'installazione di impianti fotovoltaici presso impianti autorizzati dalla Provincia dovrà essere oggetto di puntuale valutazione.

A) Esclusioni e criteri di ammissibilità

1. All'interno delle zone ammesse sono comunque esclusi i territori di cui all'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"ⁱ.
2. Devono inoltre applicarsi i criteri forniti dal comma 1 bis dell'art. 40, Legge regionale 23 febbraio 2007, n.5,ⁱⁱ :

-
- 1) ⁱ i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell' UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d. lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
 - 2) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della Legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
 - 3) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
 - 4) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
 - 5) le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
 - 6) le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.
 - 7) zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
Queste ultime comprendono tra l'altro:
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

ⁱⁱ "1 bis. Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra l'individuazione di cui al comma 1 può interessare esclusivamente aree agricole che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) non essere comprese in piani o programmi regionali di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali o dei prodotti di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali);
- b) non rientrare nell'ambito di filiere di prodotti di pregio come individuate dalla struttura regionale competente;
- c) risultare incolte per almeno l'80 per cento della superficie;
- d) possedere opere di urbanizzazione o edifici."

3. Da quanto sopra esposto sono esclusi a Campofornido quanto previsto dall'art. 26 - Vincoli e criteri paesaggistici - delle N.A. del PRGC e precisamente:

- a)** il torrente Cormôr e la roggia di Udine, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- b)** i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- c)** le zone gravate da usi civici;
- d)** le zone di interesse archeologico
- e)** sito di importanza comunitaria "Magredi di Campofornido"
- f)** i prati stabili naturali;

Inoltre:

- g)** biotopi naturali
- h)** Aree di Rilevante Interesse Ambientale
- i)** quanto non espressamente citato ma rientrante nei criteri generali.

B) Dimensioni e indici

1. Per le zone E6:

- a.** la superficie massima dell'impianto non può superare i 5 ettari (comprensiva delle opere di mitigazione) e il lotto di pertinenza deve essere esteso almeno due volte la superficie dell'impianto.
- b.** le opere devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - 1.** pannelli, altezza massima, in condizioni di configurazione orizzontale, metri 3.
 - 2.** edifici di servizio (magazzini, depositi e locali di servizio per le maestranze), altezza massima metri 3, superficie utile massima metri quadri 150.
 - 3.** recinzione, altezza massima metri 2,5.
- c.** l'impianto (comprensivo delle opere di mitigazione) deve distare almeno:
 - 1.** dai confini del lotto metri 15;
 - 2.** da zone A, B, C, S metri 500, da abitazione isolata metri 100. Dalle zone S si intendono comunque esclusi i depuratori e le discariche;
 - 3.** da beni soggetti a vincolo culturale almeno o da edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale non soggetti a vincolo culturale metri 150;
 - 4.** da corsi d'acqua non iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 1775/1933 metri 100;
 - 5.** da strada di grande comunicazione metri 150;
 - 6.** da alberi di interesse paesaggistico metri 150;
 - 7.** da prati stabili 50 m;
 - 8.** da limite di rispetto cimiteriale metri 50;
 - 9.** da altro impianto fotovoltaico a terra, eccetto quelli situati in zona S6/DIS , metri 1000.

2. Per le zone D2, D3, H2, H3, I2. valgono gli indici di zona .

3. Per la zona S6/DIS è ammesso l'impegno di tutta l'area secondo le prescrizioni di cui ai punti 1b. e 1c, nel rispetto del D. Lgs 36/2003 e succ. modifiche

C) Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti disciplinati dal presente articolo:
 - a. sono connessi alla rete elettrica e non integrati;
 - b. possono essere fissi o ad inseguimento solare;
 - c. non possono superare i 250kW di potenza nominaleⁱⁱⁱ, ad eccezione della zona S6/DIS dove si ammette la produzione di 1MW di potenza nominale.
 - d. devono presentare collegamenti interrati alla rete elettrica;
 - e. possono essere video sorvegliati.

Inoltre:

2. I pannelli:
 - a. devono essere collocati su pali infissi nel terreno con limitato utilizzo di calcestruzzo.
In corrispondenza della zona S6/DIS è fatto divieto di utilizzare pali infissi: i pannelli devono essere collocati con sistemi tali da non ledere la stratigrafia del terreno prevista dal D. Lgs 36/2003;
 - b. devono essere installati ad un'altezza di almeno 50 cm da terra.;
 - c. tra le diverse file deve essere mantenuta una distanza idonea ad attenuare i danni da surriscaldamento e assicurare una sufficiente "vitalità" del terreno (minimo metri 3,00).
3. La recinzione:
 - a. è costituita in rete metallica e deve presentare fondazione puntuale.
In corrispondenza della zona S6/DIS la recinzione deve essere posata nel rispetto del D. Lgs 36/2003;
 - b. deve permettere il passaggio della piccola e media fauna selvatica, tranne che per la zona S6/DIS ;
 - c. deve essere oggetto di interventi di mitigazione con siepi o rampicanti autoctoni.

D) Interventi di mitigazione ambientale

1. La localizzazione dei "campi fotovoltaici" deve, per quanto possibile:
 - a. seguire l'orientamento e la dimensione dei campi coltivati;
 - b. privilegiare le aree di minor valore agronomico, distanti dai centri abitati e lontane da coni visivi importanti.
2. L'impianto non deve alterare la pendenza dei terreni e l'assetto dei luoghi. A tal fine si debbono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. non possono realizzarsi pavimentazioni di alcun tipo sui suoli non alterati o non urbanizzati, a tutela dell'attuale permeabilità del terreno;
 - b. nel caso debbano essere realizzati nuovi tratti viari all'interno o all'esterno del "campo fotovoltaico", questi devono essere realizzati con piste in terra;
 - c. si deve prevedere la riduzione del numero di accessi a quelli strettamente indispensabili in tutte le fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio e

ⁱⁱⁱ Si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. Per ulteriori delucidazioni si faccia riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18/09/2010 n.219 : Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

ripristino dello stato dei luoghi preesistente l'installazione);

d. nelle aree agricole utilizzate per l'installazione degli impianti devono essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, cura della copertura erbosa, ecc.) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni;

e. la manutenzione del suolo (rimozione piante infestanti e taglio del manto erboso) deve essere eseguita meccanicamente e non chimicamente;

f. la pulizia dei pannelli deve avvenire con prodotti biodegradabili .

3. Ogni intervento deve prevedere opere di mitigazione/compensazione ambientale, necessarie ad attutire le interferenze visive, ovvero si deve prevedere la messa a dimora di idonee "fasce - schermature" vegetali, che presentino le seguenti caratteristiche:

a. altezza non inferiore a quella dei pannelli installati e comunque altezza minima metri 3;

b. profondità minima lungo il perimetro, metri 10. La profondità deve aumentare di metri 3 ogni metro in altezza dell'impianto superiore ai 3 metri. Le misure sono da calcolarsi oltre il campo di ombreggiamento dell'impianto. Per le zone S6/DIS e S6/DEP la profondità non deve comunque essere minore a quella esistente;

c. composizione, ad elevata varietà, di specie arboree ed arbustive autoctone di "pronto effetto". Si indicano, a tal proposito, le seguenti specie arboree e arbustive: carpino, frassino, leccio, quercus robur, olmo, biancospino, corniolo, pioppo cipressino, ligustro, viburno, alloro, salicene, nocciolo;

d. presenza in quantità sufficiente di essenze autoctone capaci di mantenere, anche nel corso della stagione invernale, una copertura continua dell'orizzonte paesaggistico.

E) Valutazioni paesaggistiche

Nelle relazioni di accompagnamento al progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e di evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti adiacenti, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

a. individuazione planimetrica su cartografia e su ortofoto, in scala adeguata, del sito interessato dall'impianto e del contesto paesaggistico in cui i caratteri entrano in relazione visiva con la trasformazione prevista;

b. analisi dell'intervento proposto alla luce dei vincoli paesaggistici esistenti, delle possibili incidenze sul SIC dei Magredi di Campoformido, delle influenze sui nuclei abitati e su altri eventuali elementi qualificanti il territorio;

c. progetto di costituzione della cortina verde in relazione ai cono visuali importanti;

d. simulazioni di fotoinserimento dell'impianto nel paesaggio. Devono essere prodotte le viste necessarie atte a comprendere l'inserimento dell'impianto nel contesto, anche in relazione ad impianti esistenti o già autorizzati. Si deve porre particolare attenzione ai cono visuali importanti;

e. cenni relativi alla fase di dismissione dell'impianto, ponendo particolare cura agli aspetti legati alla rinaturalizzazione del territorio.

G) Ripristino stato dei luoghi

E' d'obbligo, entro i tempi di legge, alla fine della vita utile dell'impianto di ultimare il ripristino dello stato dei luoghi, mantenendo ed integrando il verde di mitigazione su tutta la superficie dell'intervento. Si dovrà provvedere all'accurata dismissione e smaltimento, a norma delle leggi vigenti in materia, di:

- a.** impianto e opere accessorie entro e fuori terra;
- b.** viabilità di servizio;
- c.** vani di servizio e tecnici specifici dell'impianto;
- d.** recinzioni.

La dismissione è da attuarsi anche nel caso l'impianto rimanga inutilizzato per più di un anno.

A garanzia degli obblighi che il proponente assume nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche per quanto riguarda eventuali compensazioni, si rimanda a quanto prevede la legislazione nazionale e regionale vigente in materia e successive modifiche.

ART. 25 ATTIVITA' PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:

- a) stato di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
- b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
- c) stato di aree scoperte;
- d) stato di viabilità di accesso;
- e) stato di accessi;
- f) stato di parcheggi;
- g) stato di verde arboreo e arbustivo,
- h) prossimità ad acque superficiali;
- i) rischio di allagamento;
- l) emissioni e immissioni in atmosfera;
- m) emissioni sonore;
- n) presenza di rifiuti;
- o) scarichi liquidi;
- p) produzione di vibrazioni del suolo;
- q) rischio di incidenti.

2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:

- a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
- b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
- c) sistemazione di aree scoperte;
- d) adeguamento di viabilità di accesso;
- e) chiusura, adeguamento e regolamentazione di accessi;
- f) realizzazione, integrazione e adeguamento di parcheggi;
- g) realizzazione, integrazione e adeguamento di verde arboreo e arbustivo;
- h) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
- i) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
- l) verifica e adeguamento di emissioni e immissioni in atmosfera;
- m) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
- n) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento

di rifiuti;

- o) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;
- p) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
- q) verifica e adeguamento di misure di prevenzione del rischio di incidenti

rilevanti.

3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il sottosuolo sono dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di intero eventuale sversamento. Il Comune può prescrivere la copertura.

4. Le aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

5. In tutto il comune sono vietate attività di nuova costituzione o da riconversione di esistenti:

- a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
- b) comportanti rischio di incidenti rilevanti;

c) comportanti emissioni cancerogene, teratogene, mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.

6. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 26. VINCOLI E CRITERI PAESAGGISTICI.

1. (Soppresso)

2. In bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, il progetto è corredato di un programma di sistemazione dell'intera area interessata. Il programma è composto di una parte di stato di fatto, in cui sono evidenziati stato del luogo e contesto territoriale, e di una parte di progetto, in cui è dimostrato come il valore paesaggistico è tutelato, recuperato e sviluppato. Il programma prevede comunque:

- a) recupero e valorizzazione dei beni di interesse paesaggistico;
- b) mitigazione di impatto visivo e inserimento paesaggistico delle opere previste;
- c) conservazione di bosco;
- d) esclusione od occultamento di depositi all'aperto;
- e) limitazione di pavimentazioni impermeabili di aree scoperte;
- f) sistemazione di aree scoperte a vista.

Sono comunque soggetti a vincolo paesaggistico, salvo eccezioni di legge:

- aa) il torrente Cormôr e la roggia di Udine, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- bb) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- cc) le zone gravate da usi civici;
- dd) le zone di interesse archeologico.

La rappresentazione grafica del vincolo è indicativa. Il vincolo effettivo è verificato in sede di Prp o progetto.

3. In area di interesse archeologico è vietato qualsiasi intervento, compresa aratura, escluso sfalcio di prato.

4. In opere di recupero i muri di pietra e sasso, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra ed altri elementi speciali di particolare interesse non specificatamente normati da Prg o Prp sono conservati o ripristinati a vista. La demolizione è ammessa solo per motivate esigenze.

5. Ove possibile:

- a) le condutture aeree:
 - 1) sono poste lungo assi attrezzati o linee esistenti;
 - 2) sono mascherate rispetto a strade principali mediante cortine arboree o arbustive;
 - 3) attraversano strade principali a distanza da svincoli o incroci di traffico rilevante, in corrispondenza di curve;
- b) i sostegni di condutture aeree rilevanti:
 - 1) sono posti distanti da edifici, nei punti meno visibili da strade principali;
 - 2) sono realizzati snelli, di materiale e forma non dissonanti con il paesaggio.

Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore.

6. In tutto il comune sono vietate:

- a) cave;
- b) discariche in zona diversa da S6 DIS;
- c) opere di lamiera ossidabile;
- d) opere di blocchi di cemento grezzo a vista.

7. Ove presente sito di importanza comunitaria i Prp e progetti assicurano il mantenimento o ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. I proponenti

Prp o progetti presentano una relazione documentata, per individuare e valutare i principali effetti sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Nel sito di importanza comunitaria:

a) ove presente prato sono comunque vietati:

- 1)** uso comportante calpestamento significativo;
- 2)** piantagione di alberi o arbusti;
- 3)** irrigazione;

b) la trasformazione di area a prato naturale ove non sia vietata è ammessa solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ed è comunque subordinata a trapianto e vincolo di mantenimento di zolle per una superficie uguale su suolo di natura uguale.

ART. 26 BIS. VINCOLO CULTURALE.

1. In bene soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.

2. la demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene culturale è subordinata ad autorizzazione del sovrintendente per i Baappsad. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.

3. Sono soggetti a vincolo culturale:

a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni;

b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;

f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal sovrintendente;

g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.

Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e c):

a1) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

a2) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

a3) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

4. Su bene culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del sovrintendente per i Baappsad.

5. Senza l'autorizzazione del sovrintendente per i Baappsad è vietato:

a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

ART. 27. VINCOLI MILITARI.

1. Nell'area circostante alla zona S6 ZM valgono le limitazioni di cui al decreto dell'aeronautica militare n. 74/B d. 3 10 1996. A titolo esemplificativo:

a) nella fascia di metri 30 laterale alla recintazione di zona S6 ZM sono vietate:

1) piantagioni che possano intercettare la possibilità di vista e di tiro. Operazioni campestri come scasso di terreno con mine, bruciatura di residui di piantagioni e simili;

2) muri o edifici, sopraelevazioni, elevazioni di terra o di altro, scavo di fossi, canali, cunette o atri vari di profondità superiore a cm 50, strade, condotte o canali sopraelevati, cave, condotte o depositi di gas o altri liquidi infimabili, macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti;

b) nella fascia di metri 350 dal punto distinto con lettera C sono vietati ostacoli di qualsiasi genere, potenzialmente pregiudicanti la funzionalità dell'impianto militare, di altezza compresa tra metri 0 e metri 5, proporzionalmente alla distanza dell'ostacolo, considerata dal punto più vicino al perimetro esterno dell'area costituita da un cerchio di metri 50 di raggio con origine nel punto C. L'altezza dell'ostacolo è riferita alla quota di metri 87 sul livello medio del mare;

c) nella fascia di metri 750 dal punto distinto con lettera C) sono vietate linee elettriche aeree a tensione uguale o superiore a 500 volt e apparati potenzialmente irradianti disturbi elettromagnetici;

d) nella fascia di metri 1.000 dal punto distinto con la lettera A sono vietati:

1) ostacoli di qualsiasi genere, potenzialmente pregiudicanti la funzionalità dell'impianto militare, di altezza compresa tra metri 0 e metri 15, proporzionalmente alla distanza dell'ostacolo, considerata dal punto più vicino al perimetro esterno dell'area costituita da un cerchio di metri 100 di raggio con origine il punto A. Per strutture metalliche, comprese recintazioni e fili di vigneti, i limiti di altezza sono ridotti a metà. L'altezza dell'ostacolo è riferita alla quota di metri 90,5 sul livello medio del mare;

2) centri trasmettenti o trasmettitori;

3) linee elettriche aeree a tensione uguale o superiore a 500 volt.

Le limitazioni sono superabili mediante autorizzazione dell'ente gestore del vincolo aeronautico militare.

ART. 28. DEROGHE.

1. In zona per servizi pubblici gli indici di Prg possono essere derogati per realizzazione di opere pubbliche, previa approvazione del progetto da parte del consiglio comunale. Il progetto è corredato degli elementi urbanistici ed edilizi necessari ad individuare le motivazioni e la consistenza della deroga. Il consiglio comunale definisce gli indici da applicarsi per il caso specifico.

2. In tutto il comune salvo norma specifica diversa sono ammesse anche in assenza di Prp, anche dove questo è previsto, opere per:

a) impianti tecnologici, salvo che:

1) gli impianti per la telefonia mobile e i ponti radio rispettano comunque le localizzazioni del piano di settore

2) *gli elettrodotti di alta tensione rispettano da zone A, B, C, D, H, I, S2, S3, S4 e da edifici e loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno una distanza minima di metri 150. Per gli elettrodotti di alta tensione esistenti difforni dalla previsione di cui al periodo precedente è vietato incremento di potenza. Restano salvi gli ulteriori limiti previsti da norme di settore;*

b) transito e parcheggio a raso di automobili, motocicli e cicli;

c) manutenzione e sistemazione di infrastrutture pubbliche.

Le opere possono essere subordinate a prescrizioni e modalità esecutive assicuranti la massima compatibilità con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale della zona. Sono escluse dalla deroga opere per produzione, deposito, ufficio e abitazione anche se di custodia, se non nelle zone proprie e nelle zone in cui sono strettamente strumentali o complementari a destinazioni d'uso ivi previste. Restano salvi limiti speciali previsti da norme statali e regionali. Le opere di cui alla lettera a), punti 1) e 2), sono soggette ai pareri di legge.

d) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;

e) esclusione, rimozione o superamento barriere architettoniche;

f) raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;

c) demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata in zona A se non prevista espressamente da Prp;

d) assorbimento di rumore da infrastrutture di trasporto.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

3. Opere per transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammesse anche:

a) in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. In zone S il parcheggio per opera di zona diversa è comunque ammesso solo:

1) per servizio o attrezzatura collettiva, salvo quanto previsto al punto 2);

2) in zone S1 P e S1 [P]: per servizio o attrezzatura collettiva del Comune o di ente, *istituzione o associazione* riconosciuta;

b) su spazio pubblico, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:

a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E4, E5 R e S;

b) in bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 490/1999, titolo secondo, in zone di cui alla lettera a).

5. Restano salve la possibilità di deroga di cui alla Lr 52/1991, art. 41.

6. I tubi per acqua, gas e simili e loro diramazioni interni a edifici sono ammessi fino a confine.

7. In caso di crollo o demolizione abusiva di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Prp. Resta salva l'applicazione di sanzioni.

ART. 29. DEFINIZIONI.**A) Altezza:**

1. Vale il regolamento edilizio.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) volumi ed impianti tecnici;
 - b) opere necessarie per realizzare congruenza tipologica tra coperture contigue.
3. Ove prevista in indice di zona altezza pari a esistente può applicarsi l'altezza di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ampliamento;
 - c) nuova costruzione in unione o aderenza.
 Le opere di cui alle lettere b) e c) cui è applicata l'altezza pari a esistente non possono:
 - aa) superare né la superficie coperta delle opere esistenti assunte a riferimento né m² 200;
 - bb) a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere esistenti assunte a riferimento, se non in Prp.
4. Ove previste da indice di zona altezze diverse la previsione o l'applicazione di una non esclude l'applicazione di altre.

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

D) Distanza da confine:

1. E' la distanza minima di edificio da confine di proprietà diverso da confine verso strada, misurata radialmente.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti senza corpi chiusi sporgenti:
 - 1) fino a m 1,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in zona D: fino a m 2,5;
 e angoli da essi formati;
 - b) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;
 - c) condutture;
 - d) opere di rivestimento di edifici esistenti;
 - e) opere interrato.
3. Ove prevista in indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ampliamento mediante sopraelevazione, per un'altezza di non più di m 4 se non in Prp;
 - c) ampliamento mediante allargamento, per *un fronte* di non più di m 5 se non in Prp.

4. Ove previste da indice di zona distanze diverse la previsione o l'applicazione di una non esclude l'applicazione di altre.

5. *Restano salve le previsioni del Codice Civile.*

E) Distanza da edificio:

1. E' la distanza minima di edificio da edificio altro, misurata radialmente.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti senza corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5 e angoli da essi formati;
 - b) condutture;
 - c) opere di rivestimento di edifici esistenti;
 - d) opere interrato.

F) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. E' la distanza minima tra veduta in parete di edificio di nuova costruzione o ampliamento e parete di edificio antistante residenziale.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti senza corpi chiusi;
 - b) condutture.
3. La previsione di distanza:
 - a) non esclude la possibilità di costruzione in unione o aderenza;
 - b) non è applicata:
 - 1) verso parete di edificio per servizi ed accessori;
 - 2) verso parete di edificio rispetto a cui sia interposta strada;
 - 3) verso parete priva di vedute in cui non sia possibile di diritto la realizzazione di vedute;
 - 4) a veduta di *edificio per* servizi ed accessori verso parete di edificio di stessa proprietà;
 - 5) a veduta realizzata in ampliamento mediante sopraelevazione, fino a m 4 oltre l'altezza dell'opera esistente;
 - 6) a veduta realizzata in ampliamento mediante allargamento, fino a m 5 oltre *il fronte* dell'opera esistente.

G) Distanza da strada:

1. E' la distanza minima di edificio da strada, esistente o prevista, ivi compresi spazi laterali funzionali al transito veicolare e pedonale e allo scolo delle acque, misurata ortogonalmente alla strada.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti senza corpi chiusi sporgenti:
 - 1) fino a m 1,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in zona D: fino a m 2,5;e angoli da essi formati;
 - b) opere funzionali a servizi a rete;
 - c) condutture;
 - d) opere di rivestimento di edifici esistenti;
 - e) opere di servizio e arredo stradale.
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:

- a) recupero;
- b) ampliamento mediante sopraelevazione;
- c) ampliamento mediante allargamento;
- d) nuova costruzione distante non più di m 20 *dalle opere esistenti*.

Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere c) e d) cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare né lo sviluppo del fronte verso strada delle opere esistenti assunte a riferimento né m 20.

H) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima di edificio da zona omogenea.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti senza corpi chiusi sporgenti:
 - 1) fino a m 1,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in zona D: fino a m 2,5;
 e angoli da essi formati;
 - b) condutture;
 - c) opere di rivestimento di edifici esistenti.

I) Indice di fabbricabilità fondiaria:

1. Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.

J) Indice di fabbricabilità territoriale:

1. Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.

K) Integrazione:

1. E' la realizzazione di opere connesse fisicamente e/o funzionalmente ad opere altre, in area di pertinenza di opere altre.

L) Rapporto di copertura:

1. Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.

L.Bis) Servizi ed accessori:

1. Sono:
 - a) cantine, soffitte, cabine idriche ed elettriche, lavatoi, bucatari, centrali termiche, legnaie, depositi di attrezzi, ricoveri di animali per consumo proprio, sgomberi ed altre opere a stretto servizio di una funzione principale, esterna a questa;
 - b) autorimesse singole e collettive;
 - c) androni, portici, logge e balconi.
2. Non sono: servizi igienici, ripostigli e altri locali interni a una funzione principale.

M) Servizio stradale:

1. E' servizio che può comprendere opere per:
 - a) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, officina meccanica, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;
 - b) attività commerciali integrative di impianti di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante;
 - c) manutenzione stradale;
 - d) raccolta di rifiuti;
 - e) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico.

N) Superficie complessiva:

1. E' la somma di superficie utile e superficie per servizi ed accessori. La superficie per servizi ed accessori è misurata al netto di muri, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre, vani di scale e ascensore e spazi di volumi tecnici.

O) Superficie coperta:

1. Vale il regolamento edilizio.

P) Superficie coperta complessiva di opera commerciale:

1. E' la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani.

Q) Superficie fondiaria:

1. Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza di edifici.
2. E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi ai fini del computo:
 - a) parcheggi e verde privati;
 - b) percorso ciclabile previsto ove sovrapposto a zona edificabile e non definito in un Prp o in un progetto.

R) Superficie territoriale:

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di Prp o di concessione convenzionata.
2. Sono escluse dal computo:
 - a) aree destinate dal Prg alla rete principale della viabilità;
 - b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al Prp o al progetto o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico;
 - c) aree già conteggiate come pertinenza di edifici realizzati in zona per insediamenti esterna al Prp o all'area di concessione convenzionata, salvo modifica della pertinenza;
 - d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al Prp o al progetto o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico.

3. Per variante di Prp e di concessione convenzionata validi può essere assunto lo stato degli elementi di cui al comma 2 esistente al momento di formazione del Prp o della concessione convenzionata originari.

S) Superficie utile:

1. E' la superficie di pavimento dell'edificio misurata al netto di muri perimetrali, sguinci e vani di porte e finestre perimetrali, scale e ascensori comuni e spazi di volumi tecnici.

2. Non è la superficie di servizi ed accessori.

T) Superficie di vendita:

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra od esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.

U) Unità funzionale:

1. E' un edificio. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze. In case a schiera l'unità funzionale è l'insieme di unità abitative realizzate in unione o aderenza.

V) Uso:

1. E' l'utilizzazione di uno spazio specifica rispetto alla destinazione d'uso.

2. Nel contesto di attività produttiva l'uso per cui sono previste limitazioni è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente al testo della norma, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

W) Vano:

1. E' lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro e simili) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

X) Volume di fabbricato:

1. Vale il regolamento edilizio.

Y) Volume tecnico:

1. E' opera sporgente da edificio e contenente la parte terminale di un'attrezzatura dell'edificio.

ART. 30. NORME TRANSITORIE.

1. Ai fini di applicazione delle norme di Prg i Prp adottati in attesa di approvazione al momento dell'adozione di Prg - variante n. 35 sono assunti come Prp previgenti, e sono soggetti alla disciplina per questi prevista. Il Comune conclude la procedura di approvazione di questi Prp rispettando il solo Prg vigente al momento della loro adozione. Le aree di Prp di cui é decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni del Prg vigente al momento della riadozione, escluse norme di attuazione, art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

2. Le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio attività valide possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge o variante mantenendosi le destinazioni d'uso, gli indici e le caratteristiche particolari già previste.

3. Fino all'adempimento delle previsioni di cui alla Lr 42/1996, art. 5, comma 3, nell'area di rilevante interesse ambientale delimitata con Dpgr di cui alla Lr 42/1996, art. 5, comma 5, nelle zone che non sono per attrezzature pubbliche valgono se inferiori gli indici di edificabilità previgenti al Dpgr stesso. La norma prevale su indici di zona.

TABELLE

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine)	10
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Area di interesse archeologico	(1)
Autostrada e complanari, in zone E fronteggianti	60
Cimitero	200 (2)
Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)	100
Elettrodotta (conduttori) e cabina di trasformazione	(3)
Ferrovia (rotaia più vicina)	30 (4)
Ferrovia (rotaia più vicina)	6 (5)
Gasdotto (dorsale o allacciamento comunale)	(6)
Viabilità, in zone E fronteggianti	(7)

- (1) Secondo zonizzazione.
 (2) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
 (3) Secondo decreto ministeriale. In ogni caso gli edifici e il loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno rispettano una distanza tale che l'induzione magnetica non vi superi:
 a) in genere: microT 0,5;
 b) in area priva e non prevista in programma comunale o conversione esistente dotata di opere di urbanizzazione: microT 0,2.
 (4) Edifici o manufatti di qualsiasi specie.
 (5) Piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere.
 (6) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.
 (7) Secondo zonizzazione. In assenza di indicazione:
 a) edifici: m 20;
 b) serre: m 10.

Nota: La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alla posizione delle opere verificata in sede di Prp e/o progetto.

Tab. 2. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Specie	Coefficienti														
			Stabulazione				Areazione			Deiezioni				Orientamento			
			let (1)	gri (2)	suo (3)	ape (4)	nat (5)	mis (6)	for (7)	cop (8)	ape (9)	deo (10)	dep (11)	N (12)	N-E (13)	E (14)	AL (15)
AVICOLA																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici da riproduzione	0,005	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici (6 mesi)	0,003	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Daini, caprioli, mufloni	0,071	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suinetti (3 mesi)	0,046	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesci da consumo (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alveari (famiglia)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note:

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3); al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (14) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.

Tab. 2.1 Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo in zona omogenea E6

1), 2), 3), 4), 5).

distanza in metri da case isolate 6)	distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovine latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f.) ripr. / ingr. 14)
		p.m. 100 kg	p.m. 500 kg	peso 600 kg	p.m. 400 kg	p. max. 2,8 kg	p.m. 20 kg
50	100	11-20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	40 (**)	50	5000	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

¹Le distanze rispetto alla zona residenziale e alle case isolate previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.

2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.

3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.). 3*:con produzione di liquame.

4) Altre specie animali sono descritte in allegati.

5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D. L.vo 152/99, art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.

6) Le case isolate si intendono insediate in zona non residenziale.

7) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.

8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.

9) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).

10) Vedi allegato n. 1.

11) Vedi allegato n. 2.

12) Vedi allegato n. 3.

13) Vedi allegato n. 4.

14) Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1

SUINI

Allevamenti con produzione di liquame.

N°1 capo corrisponde a 100 kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano stati allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento. Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa dal liquame saranno valutate caso per caso

n° capi			peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento			distanza in metri dalla zona residenziale
fino a		10	fino a		1	caso per caso
	11 -->	20		1.1 -->	2	100
	21 -->	50		2.1 -->	5	150
	51 -->	100		5.1 -->	10	250
	101 -->	200		10.1 -->	20	300
	201 -->	400		20.1 -->	40	450
	401 -->	700		40.1 -->	70	700
	701 -->	1400		70.1 -->	140	900

ALLEGATO N. 2

BOVINI

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m.:3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m.:1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche raccolta liquami, le manze corrispondono a 1/2 bovino adulto ed i vitelli a 1/4 di bovino adulto.

n° capi bovini da carne	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

n° capi bovine in lattazione	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

EQUINI

Le distanze indicate sono valide per **allevamenti** a carattere intensivo e **stalle** di sosta.

N.1 capo corrisponde a 400 kg di peso vivo medio.

n° capi	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I **maneggi** o **pensioni** con box + paddock con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semi brado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto a case isolate sarà valutata di volta in volta.

ALLEGATO N. 4

AVICOLI

n° capi polli da carne a 57gg. (peso max 2,8 kg) (peso medio 2,0 kg)	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
200	0,4	100
400	0,8	150
800	1,6	200
2000	4	250
6000	12	350
10000	20	450
12000	24	500
20000	40	700
30000	60	900
40000	80	1000
50000	100	1200

Per altri avicoli: riportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:

p. max = 2,0 kg; p.m. = 1,5 kg.

Faraona:

come pollo da carne a 57 gg.

Tacchino femmina (15 sett.):

p. max = 9,0 kg; p.m. = 6,0 kg.

Tacchino maschio (22 sett.):

p. max = 20,0 kg; p.m. = 13,0 kg.

Ovaiole (vale solo il numero di capi):

come pollo da carne a 57 gg.

Quaglie:

valutare volta per volta.

Fagiani:

valutare volta per volta.

Stato brado:

valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5

CUNICOLI

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il **foro fattrice** è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato di peso medio 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30-35 giorni d'età e portati fino a circa 2,5 kg, si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicativo per capo 1,8 kg).

Negli allevamenti dove viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 kg c.a.) o femmine (3,5 kg c.a.) con i piccoli fino a 30-35 giorni d'età (e fino a 8 hg), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 kg per i maschi e 3,5 kg per le femmine).

riproduzione + ingrasso (fori fattrice)	peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

ALLEGATO N. 6

STRUZZI

Trattandosi comunque di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n. 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

STOCCAGGIO DEIEZIONI

Suini

vasche liquame: 2 mc x capo (peso medio 100 kg) x 6 mesi

Bovini

concimaie: 7,8 mc x capo (peso medio 600 kg) x 6 mesi

vasche liquame: 7,1 mc x capo (peso medio 600 kg) x 6 mesi

Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a 1/4 e le manze pari a 1/2 del bovino adulto.

Equini

concimaie: 4 mc x capo (peso medio 400 kg) x 6 mesi

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: **superficie concimaia x 0,3**

Verifica della flessibilità

La variante è ammessa ai sensi dell'art.17, lettera d) del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 comma 1 che recita: "hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti."

La relazione di flessibilità non vieta modifiche della normativa di zona E6.